

# PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

---

*Documento di seduta*

**A6-0145/2008**

10.4.2008

**\***

## **RELAZIONE**

sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce l'Impresa Comune  
“Celle a combustibile e idrogeno”  
(COM(2007)0571 – C6-0446/2007 – 2007/0211(CNS))

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

Relatrice: Pia Elda Locatelli

### ***Significato dei simboli utilizzati***

- \* Procedura di consultazione  
*maggioranza dei voti espressi*
- \*\*I Procedura di cooperazione (prima lettura)  
*maggioranza dei voti espressi*
- \*\*II Procedura di cooperazione (seconda lettura)  
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune  
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per  
respingere o emendare la posizione comune*
- \*\*\* Parere conforme  
*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei  
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE  
e dall'articolo 7 del trattato UE*
- \*\*\*I Procedura di codecisione (prima lettura)  
*maggioranza dei voti espressi*
- \*\*\*II Procedura di codecisione (seconda lettura)  
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune  
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per  
respingere o emendare la posizione comune*
- \*\*\*III Procedura di codecisione (terza lettura)  
*maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune*

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

### ***Emendamenti a un testo legislativo***

Negli emendamenti del Parlamento il testo modificato è evidenziato in ***corsivo grassetto***. Per gli atti modificativi, nel caso in cui il Parlamento intenda emendare una disposizione esistente che la Commissione non propone di modificare, le parti immutate di tale disposizione sono evidenziate in ***grassetto semplice*** e le eventuali soppressioni sono segnalate con l'indicazione [...]. L'evidenziazione in *corsivo chiaro* è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

## INDICE

	<b>Pagina</b>
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO .....	5
MOTIVAZIONE.....	46
PARERE DELLA COMMISSIONE PER I BILANCI .....	50
PROCEDURA .....	63



## PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce l'Impresa Comune "Celle a combustibile e idrogeno"  
(COM(2007)0571 – C6-0446/2007 – 2007/0211(CNS))

### (Procedura di consultazione)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2007)0571),
  - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee<sup>1</sup> (Regolamento finanziario), e in particolare il suo articolo 185,
  - visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria<sup>2</sup> (AII), in particolare il punto 47,
  - visti gli articoli 171 e 172 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0446/2007),
  - visto l'articolo 51 del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e il parere della commissione per i bilanci (A6-0145/2008),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
  2. ritiene che l'importo di riferimento indicato nella proposta legislativa debba essere compatibile con il massimale della rubrica 1a dell'attuale Quadro finanziario pluriennale 2007-2013 nonché con le disposizioni del punto 47 dell'Accordo interistituzionale (AII) del 17 maggio 2006; osserva che qualsiasi finanziamento al di là del 2013 deve essere valutato nel contesto dei negoziati relativi al prossimo quadro finanziario;
  3. sottolinea che il parere emesso dalla commissione per i bilanci non pregiudica l'esito della procedura di cui al punto 47 dell'AII del 17 maggio 2006, che si applica all'istituzione dell'impresa comune "Celle a combustibile e idrogeno";
  4. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
  5. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

---

<sup>1</sup> GU L 248 , del 16.9.2002, p. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1525/2007 (GU L 343, del 27.12.2007, p. 9).

<sup>2</sup> GU C 139, del 14.6.2006, p. 1.

6. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
7. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

## **Emendamento 1**

### **Proposta di regolamento Considerando 7 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(7 bis) Nel marzo 2007, il gruppo di attuazione della Piattaforma tecnologica europea "Idrogeno e celle a combustibile" ha approvato un piano di attuazione che valutava a € 7,4 miliardi il bilancio necessario sul periodo 2007-2015 per soddisfare le sfide tecnologiche, un terzo del quale avrebbe dovuto essere destinato alla ricerca e sviluppo. Affinché l'Unione europea sia in grado di sviluppare tecnologie sostenibili a lungo termine, una parte significativa di tale bilancio destinato alla ricerca e sviluppo dovrebbe essere utilizzata per la ricerca orientata all'innovazione.***

## **Emendamento 2 Considerando 9**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(9) L'obiettivo dell'ITC "celle a combustibile e idrogeno" è di attuare un programma di attività di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione in Europa nei settori delle celle a combustibile e dell'idrogeno. Queste attività devono essere realizzate tramite la cooperazione e la partecipazione di parti interessate provenienti dal comparto

(9) L'obiettivo dell'ITC "celle a combustibile e idrogeno" è di attuare un programma di attività di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione in Europa nei settori delle celle a combustibile e dell'idrogeno. Queste attività, ***che dovranno muovere dal lavoro svolto dalla Piattaforma tecnologica europea "Idrogeno e celle a***

industriale, comprese le PMI, i centri di ricerca, le università e le regioni.

**combustibile**”, devono essere realizzate tramite la cooperazione e la partecipazione di parti interessate provenienti dal comparto industriale, comprese le PMI, i centri di ricerca, le università e le regioni.

#### *Motivazione*

*E' importante costruire sul lavoro già svolto dalla Piattaforma tecnologica, come l'Agenda strategica di ricerca e la Strategia di intervento.*

### **Emendamento 3 Considerando 10**

#### *Testo della Commissione*

(10) In considerazione del partenariato pubblico/privato, che vede la collaborazione di parti interessate di grande livello, e delle sue attività a lungo termine, dei vantaggi socioeconomici previsti per la popolazione europea, della messa in comune di risorse finanziarie e del cofinanziamento nel settore delle attività di RST&D nel settore delle celle a combustibile e dell'idrogeno fornito dalla Commissione e dall'industria, delle competenze scientifiche e tecniche di alto livello richieste nonché del contributo dei diritti di proprietà intellettuale, è essenziale istituire un'impresa comune “celle a combustibile ed idrogeno” (in appresso "impresa comune FCH") ai sensi dell'articolo 171 del trattato. Tale soggetto giuridico dovrebbe garantire l'utilizzo coordinato e la gestione efficiente dei fondi assegnati all'ITC sulle “celle a combustibile e idrogeno”. L'impresa comune FCH dovrebbe essere istituita per un periodo **iniziale di 10 anni fino al 31 dicembre 2017** per garantire una gestione adeguata delle attività di ricerca avviate ma non terminate nel corso del Settimo programma quadro (2007-2013). **Tale periodo può essere prorogato.**

#### *Emendamento*

(10) In considerazione del partenariato pubblico/privato, che vede la collaborazione di parti interessate di grande livello, e delle sue attività a lungo termine, dei vantaggi socioeconomici previsti per la popolazione europea, della messa in comune di risorse finanziarie e del cofinanziamento nel settore delle attività di RST&D nel settore delle celle a combustibile e dell'idrogeno fornito dalla Commissione e dall'industria, delle competenze scientifiche e tecniche di alto livello richieste nonché del contributo dei diritti di proprietà intellettuale, è essenziale istituire un'impresa comune “celle a combustibile ed idrogeno” (in appresso "impresa comune FCH") ai sensi dell'articolo 171 del trattato. Tale soggetto giuridico dovrebbe garantire l'utilizzo coordinato e la gestione efficiente dei fondi assegnati all'ITC sulle “celle a combustibile e idrogeno”. L'impresa comune FCH dovrebbe essere istituita per un periodo **che termina il 31 dicembre 2017** per garantire una gestione adeguata delle attività di ricerca avviate ma non terminate nel corso del Settimo programma quadro (2007-2013). **È opportuno garantire che, dopo l'ultimo invito a presentare proposte del 2013, i progetti ancora in corso siano attuati, monitorati e**

*finanziati sino al 2017.*

*Motivazione*

*Il presente emendamento mira ad allineare il testo a quello delle altre ITC per avere un approccio orizzontale coerente.*

#### **Emendamento 4**

##### **Proposta di regolamento Considerando 10 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(10 bis) Sono necessarie significative innovazioni in una serie di settori affinché le tecnologie delle celle a combustibile e dell'idrogeno siano utilizzate in modo efficace. La Commissione dovrebbe, quindi, svolgere un ruolo chiave nel garantire che venga posto un accento adeguato sulla ricerca a lungo termine e affinché sia previsto un sostegno adeguato in tal senso, tenendo conto del parere espresso dagli organi consultivi dell'impresa comune FCH, segnatamente il Comitato scientifico e il Gruppo ad alto livello degli Stati membri.***

*Motivazione*

*La ricerca a lungo termine dovrebbe svolgere un ruolo importante nelle ITC.*

#### **Emendamento 5**

##### **Proposta di regolamento Considerando 11 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(11 bis) Deve essere promossa la partecipazione delle PMI, dei centri di ricerca e delle università alle attività di RST. In linea con le regole per la partecipazione al Settimo programma quadro, il livello massimo di***

***finanziamento pubblico dei costi ammissibili dovrebbe, nel caso delle PMI, dei centri di ricerca e delle università, essere maggiore del 50% rispetto agli altri enti.***

*Motivazione*

*Il finanziamento di progetti dovrebbe seguire i principi delle regole per la partecipazione al 7PQ, vale a dire che se il contributo finanziario comunitario può raggiungere un massimo del 50% del totale dei costi ammissibili in linea generale, per le PMI e per i centri di ricerca tale percentuale può essere del 75%. Nel caso di un tasso di finanziamento inferiore (per soddisfare il principio del corrispettivo del contributo), la proporzione dovrebbe essere la stessa (ad esempio il 40% nei casi "normali" e il 60% per le PMI e i centri di ricerca).*

**Emendamento 6**  
**Considerando 12**

*Testo della Commissione*

(12) I membri fondatori dell'impresa comune FCH devono essere la Comunità europea ed il Gruppo industriale europeo per l'iniziativa tecnologica congiunta sulle celle a combustibile e l'idrogeno (in appresso denominato "il Gruppo industriale"), che rappresenta gli interessi delle imprese ed è aperto alle imprese private. Un gruppo scientifico di ricerca può diventare membro dell'impresa comune FCH.

*Emendamento*

(12) I membri fondatori dell'impresa comune FCH devono essere la Comunità europea, ***rappresentata dalla Commissione***, ed il Gruppo industriale europeo per l'iniziativa tecnologica congiunta sulle celle a combustibile e l'idrogeno (in appresso denominato "il Gruppo industriale"), che rappresenta gli interessi delle imprese ed è aperto alle imprese private ***e alle associazioni industriali delle celle a combustibile e dell'idrogeno***. Un gruppo scientifico di ricerca può diventare membro dell'impresa comune FCH.

*Motivazione*

*Il riconoscimento del ruolo delle associazioni industriali settoriali (come Fuel Cell Europe, European Hydrogen Association ed altre) è essenziale per il successo e la continuità delle ITC. Tali organizzazioni sono pilastri fondamentali nella struttura del dialogo tra i politici e l'industria, e consentono la diffusione e la consultazione di una maggiore informazione. Esse agevolano la partecipazione delle PMI che non dispongono delle risorse finanziarie ed umane per partecipare all'iniziativa proveniente da Bruxelles.*

**Emendamento 7**  
**Considerando 13**

*Testo della Commissione*

(13) I costi amministrativi dell'impresa comune FCH devono essere sostenuti, in contanti, in misura uguale dalla Comunità europea e dal Gruppo industriale fin dall'inizio. Se *viene* costituito il Gruppo scientifico di ricerca, **il suo contributo deve essere pari a 1/12 dei** costi amministrativi.

*Emendamento*

(13) I costi amministrativi dell'impresa comune FCH devono essere sostenuti, in contanti, in misura uguale dalla Comunità europea e dal Gruppo industriale fin dall'inizio. Se costituito, **anche** il Gruppo scientifico di ricerca **deve contribuire ai** costi amministrativi.

*Motivazione*

*E' importante che la comunità di ricerca partecipi pienamente all'ITC, data la necessità che nelle primissime fasi la ricerca formi un'importante componente del futuro programma di attività dell'Impresa comune. Per evitare di frapporre troppi (ed inutili) ostacoli alla partecipazione della comunità di ricerca all'Impresa comune, il loro contributo ai costi amministrativi dovrebbe essere proporzionato.*

**Emendamento 8**  
**Considerando 13 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(13 bis) I costi correnti, e in particolare i costi amministrativi, dovrebbero essere mantenuti allo stretto minimo, provvedendo anche ad utilizzare appieno le risorse e gli apparati organizzativi degli organismi esistenti.**

*Motivazione*

*E' importante limitare gli inutili appesantimenti burocratici ed evitare di costituire ulteriori organismi.*

**Emendamento 9**  
**Considerando 14**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(14) I costi operativi **inerenti alle attività di RST&D** devono essere finanziati dalla Comunità **e dal settore privato.**

I costi operativi devono essere finanziati dalla Comunità, **dall'industria e da altri soggetti giuridici pubblici e privati che**

*partecipano alle attività. Ulteriori finanziamenti potranno essere ottenuti fra l'altro dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), in particolare mediante il meccanismo di finanziamento con ripartizione del rischio sviluppato congiuntamente dalla BEI e dalla Commissione a norma dell'Allegato III della Decisione n. 971/2006/CE.*

*Motivazione*

*Per raccogliere quanto più capitale pubblico e privato possibile per gli investimenti in R&S in questo settore, occorre lasciare aperte tutte le opzioni finanziarie, incluso l'intervento della BEI mediante il meccanismo di finanziamento con ripartizione del rischio creato con il PQ7.*

**Emendamento 10**  
**Considerando 14 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(14 bis) Per soddisfare l'esigenza di garantire condizioni di occupazione stabili e parità di trattamento del personale nonché di attrarre personale scientifico e tecnico specializzato di eccellente livello è necessario che la Commissione sia autorizzata a distaccare presso l'impresa comune FCH il numero di funzionari che giudicherà necessario. Il restante personale dovrà essere assunto dall'impresa comune FCH in conformità del diritto del lavoro dello Stato ospitante.*

*Motivazione*

*I membri del personale dell'ITC che non siano agenti della Commissione europea e che saranno assunti dall'Impresa o proposti dall'industria dovranno essere inquadrati in base alle disposizioni di diritto del lavoro del paese ospitante.*

**Emendamento 11**  
**Considerando 15**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(15) L'impresa comune FCH deve essere un organismo istituito dalla Comunità, che

(15) L'impresa comune FCH deve essere un organismo istituito dalle Comunità, *cui*

riceve il discarico per l'esecuzione del bilancio *dal* Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio. **Tuttavia, si deve tener conto delle specificità derivanti dalla natura dell'ITC quale partnership pubblico/privato, in particolare dal contributo del settore privato al bilancio.**

il Parlamento europeo **concede** il discarico per l'esecuzione del bilancio, **tenendo conto di una** raccomandazione del Consiglio.

#### Motivazione

*Per analogia con le conclusioni del trilogio del 7 marzo 2007 sull'impresa comune ITER, il Parlamento europeo dovrebbe avere la responsabilità completa e incondizionata per il discarico dell'esecuzione del bilancio dell'Impresa comune FCH.*

### Emendamento 12

#### Proposta di regolamento Considerando 16

##### *Testo della Commissione*

(16) **È necessario che l'impresa comune FCH adotti, previa consultazione della Commissione, specifiche disposizioni finanziarie ispirate ai principi del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee. Tali disposizioni devono tenere conto delle esigenze operative specifiche dell'impresa comune che derivano, in particolare, dalla necessità di combinare finanziamento comunitario e finanziamento privato.**

##### *Emendamento*

(16) **Le norme finanziarie applicabili all'impresa comune FCH possono discostarsi dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento finanziario<sup>1</sup>, solo se lo richiedono esigenze operative specifiche, in particolare la necessità di combinare finanziamento comunitario e finanziamento privato. Per l'adozione di qualsiasi deroga al regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 è richiesto il consenso preliminare della Commissione. L'Autorità di bilancio è informata di queste deroghe.**

<sup>1</sup>GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72. Rettifica in GU L 2 del 7.1.2003, p. 39.

#### Motivazione

*Le deroghe al regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 devono essere limitate allo stretto necessario. L'impresa comune deve dimostrare al di là di ogni dubbio che la deroga è l'unico*

modo per garantire il suo corretto funzionamento entro i limiti del regolamento istitutivo.

## **Emendamento 13**

### **Articolo 1**

#### *Testo della Commissione*

1. Ai fini dell'attuazione dell'iniziativa tecnologica congiunta (in appresso "ITC") nel settore delle celle a combustibile e dell'idrogeno è costituita un'impresa comune ai sensi dell'articolo 171 del trattato (in appresso "impresa comune FCH") per un periodo che termina il 31 dicembre 2017. ***Questo periodo può essere prorogato mediante revisione del presente regolamento.***

2. ***L'impresa comune FCH è dotata di personalità giuridica.*** In ciascuno degli Stati membri essa gode della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali. In particolare, può acquistare o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.

3. ***L'impresa comune FCH è considerata un'organizzazione internazionale ai sensi dell'articolo 22, lettera c), della direttiva 2004/17/CE e dell'articolo 15, lettera c), della direttiva 2004/18/CE.***

4. L'impresa comune FCH ha sede a Bruxelles (Belgio).

5. Lo statuto dell'impresa comune FCH è riportato nell'allegato.

#### *Emendamento*

1. Ai fini dell'attuazione dell'iniziativa tecnologica congiunta (in appresso "ITC") nel settore delle celle a combustibile e dell'idrogeno è costituita un'impresa comune ai sensi dell'articolo 171 del trattato (in appresso "impresa comune FCH") per un periodo che termina il 31 dicembre 2017. ***Si deve garantire che, dopo l'ultimo invito a presentare proposte del 2013, i progetti ancora in corso siano attuati, monitorati e finanziati fino al 2017.***

2. L'Impresa comune FCH è ***un organismo comunitario istituito conformemente all'articolo 185 del regolamento finanziario e al punto 47 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria\****. In ciascuno degli Stati membri essa gode della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali. In particolare, può acquistare e alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.

4. L'impresa comune FCH ha sede a Bruxelles (Belgio).

5. Lo statuto dell'impresa comune FCH è riportato nell'allegato.

\* *GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.*

## Motivazione

*Va chiarito che l'Impresa comune è un organismo comunitario, e dunque soggetto al controllo parlamentare sul bilancio.*

### Emendamento 14

#### Articolo 2 – Paragrafo 2

##### *Testo della Commissione*

2. In particolare, l'impresa comune:

(a) sostiene la **RST&D** (ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione) negli Stati membri e nei paesi associati in modo coordinato per superare le carenze del mercato e concentrarsi sullo sviluppo di applicazioni commerciali, in modo da facilitare ulteriori sforzi delle imprese volti a una rapida penetrazione delle tecnologie delle celle a combustibile e dell'idrogeno.

(b) sostiene l'attuazione delle priorità di ricerca dell'ITC "Celle a combustibile e idrogeno", segnatamente mediante la concessione di sovvenzioni a seguito di inviti a presentare proposte concorrenziali;

(c) mira ad incoraggiare l'aumento degli investimenti pubblici e privati destinati alla ricerca sulle tecnologie delle celle a combustibile e dell'idrogeno negli Stati membri e nei paesi associati;

**(d) conclude i contratti di servizi e forniture necessari per l'esercizio dell'impresa comune FCH;**

**(e) garantisce l'efficienza e l'efficacia**

##### *Emendamento*

2. In particolare, l'impresa comune:

**(-a) mira a collocare l'Unione europea in prima linea nelle tecnologie delle celle a combustibile e dell'idrogeno e a permettere la penetrazione commerciale di tali tecnologie, per far beneficiare il mercato dei grandi vantaggi che da esse ci si attende;**

(a) sostiene la **RST** (ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione) negli Stati membri e nei **paesi associati al Settimo programma quadro (di seguito denominati i "Paesi associati")** in modo coordinato per superare le carenze del mercato e concentrarsi sullo sviluppo di applicazioni commerciali, in modo da facilitare ulteriori sforzi delle imprese volti a una rapida penetrazione delle tecnologie delle celle a combustibile e dell'idrogeno.

(b) sostiene l'attuazione delle priorità di ricerca dell'ITC "Celle a combustibile e idrogeno", **compresa la ricerca di punta**, segnatamente mediante la concessione di sovvenzioni a seguito di inviti a presentare proposte concorrenziali;

(c) mira ad incoraggiare l'aumento degli investimenti pubblici e privati destinati alla ricerca sulle tecnologie delle celle a combustibile e dell'idrogeno negli Stati membri e nei paesi associati;

***dell'iniziativa tecnologica congiunta in materia di celle a combustibile e idrogeno.***

*Motivazione*

*Il testo deve riflettere i principali obiettivi e porli in risalto. Le altre attività sono già menzionate nello statuto e non occorre ripeterle. Sussiste la necessità di una ricerca di punta, preliminare alla commercializzazione, che merita il sostegno dell'Impresa comune.*

## **Emendamento 15**

### **Articolo 3**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Articolo 3*

***soppresso***

#### ***Membri***

***1. I membri fondatori dell'impresa comune FCH (in appresso definiti "i membri fondatori") sono:***

***(a) la Comunità europea, rappresentata dalla Commissione; e***

***(b) il Gruppo industriale europeo per l'iniziativa tecnologica congiunta sulle celle a combustibile e l'idrogeno Aisbl, società di diritto belga (in appresso denominato "il Gruppo industriale").***

***2. Un gruppo scientifico di ricerca, che rappresenti gli istituti di ricerca senza scopo di lucro, le università ed i centri di ricerca (in appresso denominato "membro"), può diventare membro sempre che sia istituita un'entità che rappresenti la comunità scientifica di ricerca. Se è costituito il Gruppo scientifico di ricerca, esso dispone di un seggio nel consiglio di direzione.***

*Motivazione*

*Il presente emendamento mira ad allineare il testo a quello delle altre ITC per avere un approccio orizzontale coerente. Enunciare tali disposizioni nel testo legislativo e nello statuto è una inutile duplicazione, che potrebbe anche creare incoerenze giuridiche.*

**Emendamento 16**  
**Articolo 4**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**Articolo 4**

**soppresso**

**Organi**

**1. Gli organi esecutivi dell'impresa comune FCH sono:**

**(a) il consiglio di direzione, e**

**(b) l'Ufficio del programma.**

**2. Gli organi consultivi dell'impresa comune FCH sono:**

**(a) il Gruppo ad alto livello degli Stati membri;**

**(b) il Comitato scientifico.**

**3. L'Assemblea generale delle parti interessate è un forum di consultazione sui progressi, il livello tecnico raggiunto, l'orientamento futuro delle attività di ricerca.**

**L'Assemblea generale delle parti interessate è aperta a tutte le parti interessate dei settori pubblici e privati, ai gruppi di interesse internazionali degli Stati membri e dei paesi terzi. Si riunisce una volta all'anno.**

*Motivazione*

*Il presente emendamento mira ad allineare il testo a quello delle altre ITC per avere un approccio orizzontale coerente. Enunciare tali disposizioni nel testo legislativo e nello statuto è una inutile duplicazione, che potrebbe anche creare incoerenze giuridiche.*

**Emendamento 17**  
**Articolo 5**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**Fonti di finanziamento**

**Contributo comunitario**

**1. Le attività dell'impresa comune FCH**

*sono finanziate congiuntamente mediante contributi dei membri fondatori e del membro. Inoltre, possono essere accettati anche contributi ai progetti provenienti dagli Stati membri, dai paesi associati, dalle regioni o da altre parti interessate che condividono gli obiettivi dell'ITC.*

*2. I costi amministrativi dell'impresa comune FCH devono essere sostenuti, in contanti, in misura uguale dalla Comunità europea e dal Gruppo industriale fin dall'inizio. Se viene costituito il Gruppo scientifico di ricerca, il suo contributo deve essere pari a 1/12 dei costi amministrativi. In tal caso, il contributo della Commissione diminuisce in misura proporzionale.*

*3. I costi operativi per le attività di RST&D sono sostenuti congiuntamente mediante il contributo finanziario comunitario e i contributi in natura apportati dai soggetti giuridici privati che partecipano alle attività, per un valore che sia quantomeno equivalente ai contributi della Comunità.*

*4. Il contributo massimo della Comunità all'impresa comune FCH a copertura dei costi amministrativi ed operativi è pari a 470 milioni di euro. I costi amministrativi sono stimati ad un importo massimo di 20 milioni di euro. I contributi provengono dal programma specifico "Cooperazione" che attua il Settimo programma quadro (2007-2013) della Comunità europea per azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, conformemente a quanto disposto dall'articolo 54, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee. Le modalità del contributo finanziario della Comunità sono stabilite mediante un accordo generale e accordi finanziari annuali che devono essere conclusi tra la Commissione, per conto della Comunità, e*

*1. Il contributo iniziale della Comunità all'impresa comune FCH a copertura dei costi correnti (inclusi quelli amministrativi) ed operativi è pari a 470 milioni di euro. I contributi versati sono a carico del bilancio generale dell'Unione europea, e in particolare degli stanziamenti a titolo dei temi "Energia", "Nanoscienze, nanotecnologie, materiali e nuove tecnologie di produzione", "Ambiente (cambiamenti climatici inclusi) e "Trasporti (aeronautica compresa)" del programma specifico "Cooperazione" che attua il Settimo programma quadro (2007-2013) della Comunità europea per azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, conformemente a quanto disposto dall'articolo 54, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale*

***L'impresa comune FCH.***

***5. A meno che non ne sia garantito il finanziamento dopo il 2013 (alla scadenza del 7° PQ), solo i progetti per i quali è stata firmata una convenzione di sovvenzione entro il 31 dicembre 2013 continuano nel periodo 2014-2017.***

*delle Comunità europee. **Tale contributo potrebbe essere rivisto nell'ambito del riesame intermedio alla luce dei progressi effettuati, nonché delle realizzazioni e dell'impatto dell'impresa comune FCH.***

***2. Le modalità del contributo finanziario della Comunità sono stabilite mediante un accordo generale e accordi finanziari annuali da stipularsi tra la Commissione, per conto della Comunità, e l'impresa comune FCH.***

***2 bis. La quota del contributo comunitario all'impresa comune FCH per il finanziamento delle attività di RST è assegnata a seguito di inviti a presentare proposte concorrenziali e di una valutazione del progetto proposto realizzata con l'aiuto di esperti indipendenti.***

***2 ter. Il contributo della Commissione ai costi correnti non supera i 20 milioni di euro, pagabili in rate annuali di un importo massimo di 2 milioni di euro; la parte di tale contributo non spesa durante l'anno in corso viene resa disponibile per le attività di RST degli anni successivi.***

#### *Motivazione*

*L'importo previsto dalla Piattaforma tecnologica europea "Idrogeno e celle a combustibile" (€ 7,4 miliardi tra il 2007 e il 2015 da finanziare attraverso stanziamenti pubblici e privati), necessario a conseguire gli obiettivi FCH-ITC, non trova riscontro nell'attuale proposta in materia di bilancio pubblico. Tutto questo è non solo in stridente contrasto con la dichiarazione pubblica di intenti da parte dell'industria di investire la sua quota dei fondi richiesti: tale sottoinvestimento mette chiaramente in pericolo la fattibilità degli obiettivi.*

#### **Emendamento 18** **Articolo 6**

*Testo della Commissione*

***Articolo 6***

***Partecipazione a progetti***

*Emendamento*

***soppresso***

**1. La partecipazione ai progetti è aperta ai soggetti giuridici e alle organizzazioni internazionali con sede in uno Stato membro nonché in un paese associato o in qualsiasi paese terzo, a condizione che siano soddisfatte le condizioni minime.**

**2. Le condizioni minime da soddisfare per i progetti finanziati dall'impresa comune FCH sono le seguenti:**

**(a) devono partecipare almeno tre soggetti giuridici, ciascuno con sede in uno Stato membro o in un paese associato, ma nessuno Stato membro o paese terzo può ospitare più di uno dei soggetti giuridici partecipanti;**

**(b) i tre soggetti giuridici devono essere indipendenti uno dall'altro ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1906/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013);**

**(c) almeno uno dei soggetti giuridici deve essere membro del Gruppo industriale o del Gruppo scientifico di ricerca, se costituito.**

**3. I soggetti giuridici che desiderano partecipare ad un progetto costituiscono un consorzio e designano uno dei suoi membri come coordinatore. In linea di massima, il coordinatore è membro del Gruppo industriale o del Gruppo scientifico di ricerca, se costituito. Le eccezioni devono essere approvate dal Consiglio di direzione.**

**4. La condizione minima che devono soddisfare i contratti di servizi e di forniture, le azioni di sostegno, gli studi e le attività di formazione finanziate dall'impresa comune FCH è la partecipazione di un soggetto giuridico.**

## Motivazione

*Il presente emendamento mira ad allineare il testo a quello delle altre ITC per avere un approccio orizzontale coerente. Enunciare tali disposizioni nel testo legislativo e nello statuto è una inutile duplicazione, che potrebbe anche creare incoerenze giuridiche.*

### **Emendamento 19**

#### **Articolo 7**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### **Articolo 7**

**soppresso**

#### ***Ammissibilità al finanziamento***

***1. Il contributo comunitario all'impresa comune FCH per il finanziamento delle attività di RST&D è assegnato a seguito di inviti a presentare proposte concorrenziali.***

***2. In casi eccezionali, l'impresa comune FCH può pubblicare gare d'appalto, se ciò è ritenuto idoneo per perseguire in modo efficace gli obiettivi della ricerca.***

***3. Sono ammissibili al finanziamento i soggetti giuridici di diritto privato che soddisfanno tutti i seguenti criteri:***

***(a) risiedere in uno Stato membro o avere sede sociale o la sede di attività principale o centrale in uno Stato parte dell'Accordo sullo spazio economico europeo o in un paese associato o candidato;***

***(b) condurre pertinenti attività di RST&D, industrializzazione o sviluppo delle applicazioni relative alle celle a combustibile e/o l'idrogeno, e/o piani concreti che prevedono l'avvio di tali attività in un futuro prossimo, sul territorio dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.***

***4. Inoltre, sono ammissibili al finanziamento:***

***(a) gli organismi pubblici senza scopo di lucro con sede in uno Stato membro, un paese associato, un paese candidato o un paese del SEE, compresi gli istituti***

*d'istruzione secondaria e superiore;*

*(b) le organizzazioni internazionali dotate di personalità giuridica a norma del diritto pubblico internazionale, nonché le agenzie specializzate istituite da queste organizzazioni intergovernative;*

*(c) i soggetti giuridici di paesi terzi, a condizione che il Consiglio di direzione ritenga che la loro partecipazione presenti un interesse particolare per il progetto.*

#### *Motivazione*

*Il presente emendamento mira ad allineare il testo a quello delle altre ITC per avere un approccio orizzontale coerente. Enunciare tali disposizioni nel testo legislativo e nello statuto è una inutile duplicazione, che potrebbe anche creare incoerenze giuridiche.*

### **Emendamento 20**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 8 – paragrafo 1**

##### *Testo della Commissione*

*1. Il regolamento finanziario dell'impresa comune FCH è basato sui principi del regolamento n. 1605/2002. Esso può discostarsi dal regolamento finanziario n. 1605/2002 ove ciò sia richiesto dalle esigenze operative specifiche dell'impresa comune FCH e previo accordo della Commissione.*

##### *Emendamento*

*1. Le norme finanziarie applicabili all'impresa comune FCH non possono discostarsi dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002, salvo che ciò non sia specificamente richiesto per le sue esigenze operative e previo accordo della Commissione. L'autorità di bilancio è informata di tali deroghe.*

#### *Motivazione*

*Cfr. emendamento al considerando 16.*

### **Emendamento 21**

#### **Articolo 9 – Paragrafo 1**

##### *Testo della Commissione*

*1. Lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità e le*

##### *Emendamento*

*1. L'impresa comune FCH assume il proprio personale in conformità del diritto del lavoro dello Stato ospitante. La*

*norme adottate congiuntamente dalle istituzioni della Comunità europea ai fini dell'applicazione di detto statuto e di detto regime si applicano al personale dall'impresa comune FCH.*

*Commissione potrà distaccare presso l'Impresa comune FCH il numero di funzionari che giudicherà necessario.*

*Motivazione*

*Il presente emendamento mira ad allineare il testo con la posizione del Parlamento relativa alle altre ITC per avere un approccio orizzontale coerente.*

**Emendamento 22**  
**Articolo 9 – Paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

*2. Nei confronti del suo personale, l'impresa comune FCH esercita i poteri conferiti all'autorità che ha il potere di nomina dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee e all'autorità che può stipulare contratti in base al regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee.*

*Emendamento*

*soppresso*

*Motivazione*

*Il presente emendamento mira ad allineare il testo con la posizione del Parlamento relativa alle altre ITC per avere un approccio orizzontale coerente.*

**Emendamento 23**  
**Articolo 9 – Paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

3. Il Consiglio di direzione adotta, previo accordo con la Commissione, le misure di attuazione necessarie, **conformemente all'articolo 110 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e del regime applicabile agli altri agenti** delle Comunità europee.

*Emendamento*

3. Il Consiglio di direzione adotta, previo accordo con la Commissione, le misure di attuazione necessarie **per il distacco di funzionari** delle Comunità europee.

*Motivazione*

*Il presente emendamento mira ad allineare il testo con la posizione del Parlamento relativa*

*alle altre ITC per avere un approccio orizzontale coerente.*

## **Emendamento 24**

### **Articolo 10**

*Testo della Commissione*

#### **Articolo 10**

##### **Privilegi e immunità**

**All'impresa comune FCH e al suo personale si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.**

*Emendamento*

**soppresso**

*Motivazione*

*Il presente emendamento mira ad allineare il testo con la posizione del Parlamento relativa alle altre ITC per avere un approccio orizzontale coerente.*

## **Amendment 25**

### **Articolo 13**

*Testo della Commissione*

Relazioni, valutazione e scarico

1. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio un rapporto annuale sui progressi realizzati dall'impresa comune FCH.

2. **Due anni dopo la costituzione dell'impresa comune FCH, e comunque entro il 2010**, la Commissione **effettua**, con l'aiuto di esperti indipendenti, **una valutazione intermedia** dell'impresa comune FCH. La valutazione riguarda la qualità e l'efficacia dell'impresa comune FCH e i progressi compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi. La Commissione comunica le conclusioni della valutazione, corredate delle sue

*Emendamento*

Relazioni, valutazione e scarico

1. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio un rapporto annuale sui progressi realizzati dall'impresa comune FCH. **Il rapporto indica il numero delle proposte presentate, il numero di quelle selezionate per il finanziamento, le categorie di partecipanti (comprese le PMI) e le statistiche paese.**

2. **Entro il 31 dicembre 2011 e il 31 dicembre 2014**, la Commissione **presenta valutazioni intermedie** dell'impresa comune FCH **condotte** con l'aiuto di esperti indipendenti. La valutazione riguarda la qualità e l'efficacia dell'impresa comune FCH e i progressi compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi. La Commissione comunica al Parlamento europeo e al Consiglio le conclusioni della valutazione, corredate delle sue

osservazioni, al Parlamento europeo e al Consiglio.

3. ***Alla fine del 2017***, la Commissione effettua, con l'aiuto di esperti indipendenti, una valutazione finale dell'impresa comune ***FCH***. I risultati della valutazione finale sono comunicati al Parlamento europeo e al Consiglio.

4. Il discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune FCH viene dato dal Parlamento europeo, ***su*** raccomandazione del Consiglio, ***conformemente a una procedura stabilita dal regolamento finanziario dell'impresa comune FCH***.

osservazioni ***e, se del caso, di proposte di modifica del presente regolamento***.

3. ***Entro sei mesi dalla conclusione dell'impresa comune FCA***, la Commissione effettua, con l'aiuto di esperti indipendenti, una valutazione finale dell'impresa comune. I risultati della valutazione finale sono comunicati al Parlamento europeo e al Consiglio.

4. Il discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune FCH viene dato dal Parlamento europeo, ***che tiene conto di una*** raccomandazione del Consiglio.

#### *Motivazione*

*Per analogia con le conclusioni del trilatero del 7 marzo 2007 sull'impresa comune ITER, il Parlamento europeo dovrebbe avere la responsabilità completa e incondizionata per il discarico dell'esecuzione del bilancio dell' Impresa comune FCH.*

**Emendamento 26**  
**Articolo 17**

*Testo della Commissione*

Diritti di proprietà intellettuale

L'impresa comune FCH adotta regole che disciplinano l'utilizzazione e la diffusione **dei risultati della RST&D, comprese disposizioni relative all'esercizio, se del caso, dei** diritti di proprietà intellettuale derivanti dalle attività di **RST&D** condotte ai sensi del presente regolamento. **Tali norme** garantiscono l'utilizzo e la diffusione dei risultati **delle attività di RST&D**.

*Emendamento*

Diritti di proprietà intellettuale

L'impresa comune FCH adotta regole che disciplinano l'utilizzazione e la diffusione **dei risultati della ricerca sulla base dei principi sanciti nel Regolamento (CE) n. 1906/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013)<sup>1</sup> (di seguito denominate “norme di partecipazione al Settimo Programma quadro”); dette norme garantiscono la protezione degli eventuali** diritti di proprietà intellettuale derivanti dalle attività di **RST** condotte ai sensi del presente regolamento **e l'utilizzo e la diffusione dei risultati della ricerca;**

<sup>1</sup>GU L 391 del 30.12.2006, pag. 1.

*Motivazione*

*Questa ITC rientra nel PQ7. Pertanto le norme che disciplinano i diritti di proprietà intellettuale dovranno basarsi sui principi enunciati nelle norme di partecipazione al PQ7.*

**Emendamento 27**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 19**

*Testo della Commissione*

Un accordo di sede è concluso tra l'impresa comune FCH e il Belgio per quanto riguarda gli uffici, i privilegi e le immunità e gli altri elementi che il Belgio deve fornire all'impresa comune FCH.

*Emendamento*

Un accordo di sede è concluso tra l'impresa comune FCH e il Belgio **concernente l'assistenza del paese ospitante** per quanto riguarda gli uffici, i privilegi e le immunità e gli altri elementi che il Belgio deve fornire all'impresa comune FCH.

## Motivazione

*Va detto chiaramente che il paese che ospita un'agenzia o un organismo comunitario analogo deve fornire assistenza finanziaria e qualsiasi altra forma di assistenza necessaria per facilitarne l'istituzione e il funzionamento.*

### Emendamento 28

#### Proposta di regolamento

#### Allegato – Articolo I.1 – paragrafo 3

##### *Testo della Commissione*

3. L'impresa comune FCH è costituita a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea per un periodo iniziale che termina il 31.12.2017.

##### *Emendamento*

3. L'impresa comune FCH è costituita a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea per un periodo iniziale che termina il 31.12.2017. ***L'impresa comune FCH è un organismo istituito conformemente all'articolo 185 del regolamento finanziario e al punto 47 dell'AlI del 17 maggio 2006..***

### Emendamento 29

#### Allegato – Articolo I.2

##### *Testo della Commissione*

##### ***Obiettivi e compiti principali***

1. L'impresa comune FCH ***opera, nell'ambito del campo d'applicazione del 7° PQ, per consentire la penetrazione commerciale delle tecnologie delle celle a combustibile e dell'idrogeno, contribuendo a fare in modo che le forze del mercato commerciale producano i sostanziali vantaggi pubblici potenziali.***

##### ***2. Gli obiettivi comprendono:***

***– portare l'Europa all'avanguardia mondiale delle tecnologie delle celle a combustibile e dell'idrogeno;***

***– con riferimento agli sforzi nel settore della ricerca, raggiungere la massa critica***

##### *Emendamento*

##### ***Compiti ed attività principali***

***1. I compiti e le attività principali dell'impresa comune FCH sono i seguenti:***

***a) garantire la costituzione e la gestione efficace dell'Iniziativa tecnologica congiunta sulle celle a combustibile e l'idrogeno;***

***b) con riferimento agli sforzi nel settore della ricerca, raggiungere la massa critica***

necessaria per dare fiducia all'industria, agli investitori pubblici e privati, ai responsabili politici e alle altre parti interessate affinché si impegnino in un programma a lungo termine;

– attirare nuovi investimenti nelle attività di RST&D da parte delle imprese, così come a livello nazionale e regionale;

**– costruire lo Spazio europeo della ricerca mediante una stretta cooperazione con le ricerche condotte a livello nazionale e regionale, pur nel rispetto della sussidiarietà;**

– integrare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e la dimostrazione e concentrarsi su obiettivi a lungo termine in materia di sviluppo sostenibile e di competitività delle imprese per quanto riguarda i costi, le prestazioni e la durata, e superare le strozzature tecnologiche critiche;

– favorire l'innovazione e la nascita di nuove catene di valore che includano le PMI;

– facilitare l'interazione tra le imprese, le università ed i centri di ricerca, in particolare in materia di ricerca fondamentale;

– incoraggiare la partecipazione di istituzioni di tutti gli Stati membri, **compresi i nuovi, e dei paesi candidati;**

– realizzare ricerche socio-tecnologiche di vasta portata intese a valutare e controllare i progressi tecnologici e gli ostacoli di natura non tecnica all'ingresso nel mercato;

– condurre attività di ricerca a sostegno dell'elaborazione di nuove regolamentazioni e norme e al riesame delle disposizioni esistenti in modo da eliminare le barriere artificiali all'ingresso

necessaria per dare fiducia all'industria, agli investitori pubblici e privati, ai responsabili politici e alle altre parti interessate affinché si impegnino in un programma a lungo termine;

**c)** attirare nuovi investimenti nelle attività di RST&D da parte delle imprese, così come a livello nazionale e regionale;

**d)** integrare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e la dimostrazione e concentrarsi su obiettivi a lungo termine in materia di sviluppo sostenibile e di competitività delle imprese per quanto riguarda i costi, le prestazioni e la durata, e superare le strozzature tecnologiche critiche;

**e)** favorire l'innovazione e la nascita di nuove catene di valore che includano le PMI;

**f)** facilitare l'interazione tra le imprese, le università ed i centri di ricerca, in particolare in materia di ricerca fondamentale;

**g) promuovere la partecipazione delle PMI alle sue attività, secondo gli obiettivi del Settimo Programma quadro;**

**h)** incoraggiare la partecipazione di istituzioni di tutti gli Stati membri e paesi associati;

**i)** realizzare ricerche socio-tecnologiche di vasta portata intese a valutare e controllare i progressi tecnologici e gli ostacoli di natura non tecnica all'ingresso nel mercato;

**j)** condurre attività di ricerca a sostegno dell'elaborazione di nuove regolamentazioni e norme e al riesame delle disposizioni esistenti in modo da eliminare le barriere artificiali all'ingresso

nel mercato e sostenere l'intercambiabilità, l'interoperabilità, il commercio transfrontaliero dell'idrogeno e dei mercati di esportazione, pur garantendo la sicurezza delle operazioni e senza impedire l'innovazione;

– fornire informazioni affidabili per sensibilizzare maggiormente il pubblico e suscitare l'accettazione del pubblico in materia di sicurezza dell'idrogeno e dei vantaggi delle nuove tecnologie per l'ambiente, la sicurezza d'approvvigionamento, i costi energetici e l'occupazione;

**3. I principali compiti dell'impresa comune FCH sono di garantire la costituzione e la gestione efficace dell'Iniziativa tecnologica congiunta sulle celle a combustibile e l'idrogeno.**

**4. Ciò implica:**

– stabilire ed attuare un piano pluriennale di attività di ricerca;

– impegnare gli importi finanziati dalla Comunità e mobilitare altre risorse del settore pubblico e quelle del settore privato necessarie per l'attuazione delle attività di **RST&D**;

– garantire la corretta conduzione delle attività di **RST&D** e la sana gestione finanziaria delle risorse;

– **cooperare con il Gruppo ad alto livello degli Stati membri;**

– **cooperare con il Comitato scientifico e consultarlo;**

– **organizzare le riunioni annuali dell'Assemblea generale delle parti interessate;**

– comunicare e diffondere informazioni sui progetti, ivi compreso il nome dei partecipanti, i risultati delle attività di

nel mercato e sostenere l'intercambiabilità, l'interoperabilità, il commercio transfrontaliero dell'idrogeno e dei mercati di esportazione, pur garantendo la sicurezza delle operazioni e senza impedire l'innovazione;

**k) comunicare e diffondere importanti informazioni relative alle sue attività, soprattutto alle PMI e ai centri di ricerca e** fornire informazioni affidabili per sensibilizzare maggiormente il pubblico e suscitare l'accettazione del pubblico in materia di sicurezza dell'idrogeno e dei vantaggi delle nuove tecnologie per l'ambiente, la sicurezza d'approvvigionamento, i costi energetici e l'occupazione.

**l)** stabilire ed attuare un piano pluriennale di attività di ricerca;

**m)** impegnare gli importi finanziati dalla Comunità e mobilitare altre risorse del settore pubblico e quelle del settore privato necessarie per l'attuazione delle attività di **RST**;

**n)** garantire la corretta conduzione delle attività di **RST** e la sana gestione finanziaria delle risorse;

**o)** comunicare e diffondere informazioni sui progetti, ivi compreso il nome dei partecipanti, i risultati delle attività di **RST**

**RST&D** e l'importo del contributo finanziario dell'impresa comune FCH.

– informare i soggetti giuridici che hanno sottoscritto con l'impresa comune FCH una convenzione di sovvenzione in merito alle possibilità di ottenere dei prestiti presso la Banca europea per gli investimenti, in particolare mediante il meccanismo di finanziamento con condivisione dei rischi istituito nell'ambito del Settimo programma quadro.

– garantire un livello elevato di trasparenza ed una concorrenza leale in condizioni uniformi d'accesso alle attività di ricerca e di dimostrazione dell'impresa comune FCH per tutti i candidati, che siano o no membri del Gruppo scientifico di ricerca o del Gruppo industriale (in particolare le piccole e medie imprese);

– seguire i progressi a livello internazionale in questo settore e, se necessario, impegnarsi in una cooperazione internazionale;

e l'importo del contributo finanziario dell'impresa comune FCH.

**p)** informare i soggetti giuridici che hanno sottoscritto con l'impresa comune FCH una convenzione di sovvenzione in merito alle possibilità di ottenere dei prestiti presso la Banca europea per gli investimenti, in particolare mediante il meccanismo di finanziamento con condivisione dei rischi istituito nell'ambito del Settimo programma quadro.

**q)** garantire un livello elevato di trasparenza ed una concorrenza leale in condizioni uniformi d'accesso alle attività di ricerca e di dimostrazione dell'impresa comune FCH per tutti i candidati, che siano o no membri del Gruppo scientifico di ricerca o del Gruppo industriale (in particolare le piccole e medie imprese);

**r)** seguire i progressi a livello internazionale in questo settore e, se necessario, impegnarsi in una cooperazione internazionale;

**s) *sviluppare una stretta cooperazione ed assicurare il coordinamento con il Programma quadro di ricerca e altre attività, organismi e soggetti interessati UE, nazionali e transnazionali;***

**t) *monitorare i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi dell'impresa comune FCH;***

**u) *svolgere altre attività necessarie al raggiungimento dei suoi obiettivi.***

#### *Motivazione*

*Il presente emendamento mira ad allineare il testo a quello delle altre ITC per avere un approccio orizzontale coerente. Uno dei compiti più importanti dell'ITC è di favorire l'innovazione nelle PMI e l'emergere di nuove attività economiche e la nascita di nuove imprese.*

**Emendamento 30**  
**Allegato – Articolo I.3**

*Testo della Commissione*

**Membri e gruppi di interesse**

1. I membri fondatori dell'impresa comune FCH (in appresso "i membri fondatori") sono:

– la Comunità europea, rappresentata dalla Commissione europea; e

– il Gruppo industriale europeo per l'iniziativa tecnologica congiunta sulle celle a combustibile e l'idrogeno Aisbl, **società** di diritto belga (in appresso denominata "il Gruppo industriale").

2. il Gruppo industriale:

– **è un'organizzazione senza scopo di lucro la cui finalità consiste nel conseguimento degli obiettivi dell'impresa comune FCH;**

– **è costituita a norma del diritto belga e opera in base al suo statuto debitamente adottato in funzione dell'Iniziativa tecnologica congiunta;**

– provvede a che il suo contributo alle risorse dell'impresa comune FCH, **ai sensi dell'articolo 5** del presente regolamento, sia fornito in anticipo sotto forma di contributo in contanti di importo pari al 50% dei costi amministrativi dell'impresa comune FCH e trasferito al bilancio di quest'ultima prima dell'inizio di ciascun esercizio finanziario;

– assicura che il contributo delle imprese all'esercizio delle attività di **RST&D** finanziate dall'impresa comune FCH **sia fornito in natura e copra almeno il 50% dei costi totali dei progetti, calcolati su base annuale;**

*Emendamento*

**Membri**

1. I membri fondatori dell'impresa comune FCH (in appresso "i membri fondatori") sono:

**a)** la Comunità europea, rappresentata dalla Commissione europea; e

**b) dopo accettazione dello Statuto, il Gruppo industriale europeo per l'iniziativa tecnologica congiunta sulle celle a combustibile e l'idrogeno Aisbl, un'organizzazione senza scopo di lucro di diritto belga (in appresso denominata "il Gruppo industriale") la cui finalità consiste nel conseguimento degli obiettivi dell'impresa comune FCH.**

2. il Gruppo industriale:

– provvede a che il suo contributo alle risorse dell'impresa comune FCH, **secondo il disposto** del presente regolamento, sia fornito in anticipo sotto forma di contributo in contanti di importo pari al 50% dei costi amministrativi dell'impresa comune FCH e trasferito al bilancio di quest'ultima prima dell'inizio di ciascun esercizio finanziario;

– assicura che il contributo delle imprese all'esercizio delle attività di **RST** finanziate dall'impresa comune FCH **corrisponda almeno al contributo della Comunità;**

– è aperto all'adesione di qualsiasi soggetto giuridico di diritto privato (comprese le piccole e medie imprese), costituito conformemente al diritto di uno Stato membro, **di uno Stato** associato o **di uno Stato del SEE** ed avente sede sociale o il centro principale delle sue attività nel territorio di uno di questi Stati, a condizione che operi nel settore delle celle a combustibile e dell'idrogeno in Europa e si impegni a contribuire agli obiettivi ed alle risorse dell'impresa comune FCH.

3. Un gruppo scientifico di ricerca **che rappresenta gli istituti di ricerca senza scopo di lucro, le università e i centri di ricerca** può diventare membro, dopo la costituzione dell'impresa comune FCH, **sempre che sia istituita un'entità che rappresenti la comunità scientifica. La candidatura del Gruppo scientifico di ricerca è sottoposta al Consiglio di direzione, che delibera in merito.**

4. Il Gruppo scientifico di ricerca:

– è un'organizzazione senza scopo di lucro la cui finalità consiste nel conseguimento degli obiettivi dell'impresa comune FCH;

– è costituito a norma del diritto belga e opera in base al suo statuto debitamente adottato in funzione dell'Iniziativa tecnologica congiunta;

– provvede a che il suo contributo alle risorse dell'impresa comune FCH sia fornito in anticipo sotto forma di contributo in contanti di importo pari a **1/12** dei costi amministrativi dell'impresa comune FCH e trasferito al bilancio di quest'ultima prima dell'inizio di ciascun esercizio finanziario;

– **è aperto all'adesione di qualsiasi organizzazione senza scopo di lucro, di qualsiasi università o di qualsiasi centro di ricerca aventi sede in uno Stato membro, un paese associato o un paese candidato.**

– è aperto all'adesione, **a condizioni eque e ragionevoli**, di qualsiasi soggetto giuridico di diritto privato (comprese le piccole e medie imprese **e le relative associazioni industriali delle celle a combustibile e idrogeno**), costituito conformemente al diritto di uno Stato membro o associato ed avente sede sociale o il centro principale delle sue attività nel territorio di uno di questi Stati, a condizione che operi nel settore delle celle a combustibile e dell'idrogeno in Europa e si impegni a contribuire agli obiettivi ed alle risorse dell'impresa comune FCH.

3. Un gruppo scientifico di ricerca può diventare membro, dopo la costituzione dell'impresa comune FCH, **previa accettazione dello Statuto.**

4. Il Gruppo scientifico di ricerca:

– è un'organizzazione senza scopo di lucro la cui finalità consiste nel conseguimento degli obiettivi dell'impresa comune FCH;

– è costituito a norma del diritto belga e opera in base al suo statuto debitamente adottato in funzione dell'Iniziativa tecnologica congiunta;

– provvede a che il suo contributo alle risorse dell'impresa comune FCH sia fornito in anticipo sotto forma di contributo in contanti di importo pari a **1/20** dei costi amministrativi dell'impresa comune FCH e trasferito al bilancio di quest'ultima prima dell'inizio di ciascun esercizio finanziario;

5. Un membro fondatore può porre fine alla sua adesione all'impresa comune FCH. In tal caso, l'impresa comune FCH è liquidata conformemente alle disposizioni dell'articolo I.22.

6. Il Gruppo scientifico di ricerca può porre fine alla sua adesione all'impresa comune FCH. La cessazione della partecipazione acquista efficacia e diventa irrevocabile sei mesi dopo la notifica ai membri fondatori, allo scadere di questo termine il membro uscente sarà esonerato da qualsiasi obbligo diverso da quelli approvati dall'impresa comune FCH, prima della cessazione della sua partecipazione.

5. Un membro fondatore può porre fine alla sua adesione all'impresa comune FCH. In tal caso, l'impresa comune FCH è liquidata conformemente alle disposizioni dell'articolo I.22.

6. Il Gruppo scientifico di ricerca può porre fine alla sua adesione all'impresa comune FCH. La cessazione della partecipazione acquista efficacia e diventa irrevocabile sei mesi dopo la notifica ai membri fondatori, allo scadere di questo termine il membro uscente sarà esonerato da qualsiasi obbligo diverso da quelli approvati dall'impresa comune FCH, prima della cessazione della sua partecipazione.

### *Motivazione*

*Il presente emendamento mira ad allineare il testo a quello delle altre ITC per avere un approccio orizzontale coerente. E' importante che la comunità di ricerca partecipi pienamente all'ITC, dovendo la ricerca formare un'importante elemento del suo futuro programma di attività, soprattutto nelle prime fasi. Per evitare di frapporre troppi (ed inutili) ostacoli alla partecipazione della comunità di ricerca all'Impresa comune, il loro contributo ai costi amministrativi dovrebbe essere proporzionato.*

### **Emendamento 31**

#### **Allegato – Articolo I.4**

##### *Testo della Commissione*

Gli organi *esecutivi* dell'impresa comune FCH sono il Consiglio di direzione e l'*Ufficio del programma*. **Gli organi consultivi dell'impresa comune FCH sono il Gruppo ad alto livello degli Stati membri, l'Assemblea generale delle parti interessate** e il comitato scientifico.

##### *Emendamento*

**1.** Gli organi dell'impresa comune FCH sono:

**(a)** il consiglio di direzione,

**(b)** il **Direttore esecutivo**,

**(c)** il Comitato scientifico.

**2. Per compiti specifici che non rientrano fra le competenze ordinarie di alcuno fra gli organi suddetti, è competente il**

*Consiglio di direzione.*

**3. Gli organi consultivi esterni dell'impresa comune FCH sono il Gruppo ad alto livello degli Stati membri e l'Assemblea generale delle parti interessate.**

*Motivazione*

*Il presente emendamento mira ad allineare il testo con le altre ITC per avere un approccio orizzontale coerente fra le disposizioni del testo legislativo e dello statuto.*

## **Emendamento 32**

### **Proposta di regolamento**

#### **Allegato – articolo I.5 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. Qualora sia costituito il Gruppo scientifico di ricerca, la Commissione trasferisce un seggio **al rappresentante** di tale Gruppo.

*Emendamento*

2. Qualora sia costituito il Gruppo scientifico di ricerca, la Commissione trasferisce **almeno** un seggio **al(ai) rappresentante(i)** di tale Gruppo.

*Motivazione*

*Un seggio nell'ambito di un Consiglio di direzione composto di 12 persone non sarà sufficiente a garantire che la ricerca scientifica, da cui dipende il successo dell'energia dell'idrogeno, riceva attenzione e finanziamento adeguati.*

## **Emendamento 33**

#### **Allegato – Articolo I.5 – Paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

4. Il Consiglio di direzione **elegge** il proprio presidente. Il presidente è **eletto per due anni**.

*Emendamento*

4. Il Consiglio di direzione **nomina** il proprio presidente **fra i rappresentanti del Gruppo industriale**. Il presidente è **nominato per il periodo di un anno, prorogabile una volta. Il rappresentante delle PMI e il rappresentante del Gruppo scientifico sono nominati vicepresidenti**.

*Motivazione*

*Trattandosi di un'iniziativa guidata dall'industria è bene chiarire che deve essere un*

*rappresentante del Gruppo industriale a rivestire l'incarico di presidente. Inoltre, per evitare il prevalere di interessi settoriali, si è previsto un sistema di rotazione per la presidenza. Tale formulazione viene utilizzata anche per l'ITC Clean Sky. Infine si istituzionalizza l'importante ruolo delle PMI e della comunità di ricerca, riservando l'incarico di vicepresidenti ai loro rappresentanti.*

#### **Emendamento 34**

**Pia Elda Locatelli, Jo Leinen**

#### **Proposta di regolamento**

**Allegato – articolo I.5 – paragrafo 8**

##### *Testo della Commissione*

8. Caso per caso, il Consiglio di direzione può invitare osservatori senza diritto di voto, in particolare rappresentanti delle regioni e degli organismi di regolamentazione, a partecipare alle sue riunioni.

##### *Emendamento*

8. Caso per caso, il Consiglio di direzione può invitare osservatori senza diritto di voto, in particolare rappresentanti delle regioni e degli organismi di regolamentazione, ***nonché le relative associazioni industriali settoriali delle celle a combustibile e idrogeno***, a partecipare alle sue riunioni.

##### *Motivazione*

*Anche le associazioni delle celle a combustibile e dell'idrogeno dovrebbero poter partecipare alle riunioni del Consiglio di direzione in qualità di osservatori.*

#### **Emendamento 35**

**Allegato – Articolo I.5 – Paragrafo 15 – trattino 4 bis (nuovo)**

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

***– approvare gli inviti a presentare proposte;***

##### *Motivazione*

*Il Direttore esecutivo è responsabile della pubblicazione degli inviti a presentare proposte e l'Ufficio del programma è competente per la gestione di tali bandi, ma la responsabilità finale deve spettare al Consiglio di direzione.*

## Emendamento 36

### Proposta di regolamento

#### Allegato – Articolo I.5 – Paragrafo 15 – trattino 6

##### *Testo della Commissione*

– **giustifica e approva qualsiasi divergenza rispetto al regolamento finanziario** dell'impresa FCH ai sensi dell'articolo 8;

##### *Emendamento*

– approva **le norme finanziarie** dell'impresa comune IMI, ai sensi all'articolo 8, **previa consultazione della Commissione;**

##### *Motivazione*

*Cfr. emendamento al considerando 16.*

## Emendamento 37

### Proposta di regolamento

#### Allegato – Articolo I.5 – Paragrafo 15 – trattino 6 bis (nuovo)

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

– **motiva ogni intenzione di derogare al regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002, approva ogni deroga previo consenso della Commissione e informa l'autorità di bilancio di ogni deroga approvata;**

##### *Motivazione*

*Cfr. emendamento al considerando 16.*

## Emendamento 38

### Proposta di regolamento

#### Allegato – articolo I.6 – paragrafo 6

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

6. Il direttore esecutivo è il rappresentante legale dell'impresa comune FCH. Esegue i suoi compiti con la massima indipendenza e risponde della sua gestione al Consiglio di direzione.

6. Il direttore esecutivo è il rappresentante legale dell'impresa comune FCH. Esegue i suoi compiti con la massima indipendenza, **segnatamente per quanto riguarda la selezione delle proposte di progetto e la gestione dei progetti,** e risponde della sua

gestione al Consiglio di direzione.

### *Motivazione*

*Mentre il direttore esecutivo dovrebbe riferire al Consiglio di direzione, nessuno dei membri del Consiglio di direzione dovrebbe avere un'influenza diretta sulla scelta dei progetti, segnatamente quando il risultato di taluni progetti può riguardare direttamente o indirettamente un membro.*

### **Emendamento 39** **Allegato – Articolo I.6 – Paragrafo 8**

#### *Testo della Commissione*

8. Il direttore esecutivo è scelto dal Consiglio di direzione ***da un elenco di candidati proposti dalla Commissione*** ed è nominato per un periodo ***iniziale massimo*** di tre anni. Previa *una* valutazione delle prestazioni del direttore esecutivo, il Consiglio di direzione può prorogare il suo mandato per un ulteriore periodo di al massimo quattro anni.

#### *Emendamento*

8. Il direttore esecutivo è scelto dal Consiglio di direzione ed è nominato per un periodo di tre anni ***sulla base di un invito a manifestare interesse pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e in altri periodici o su siti Internet accessibili al pubblico.*** Previa valutazione delle prestazioni del direttore esecutivo, il Consiglio di direzione può prorogare il suo mandato per un ulteriore periodo di al massimo quattro anni, ***dopodiché si procederà alla pubblicazione di un altro invito a manifestare interesse secondo le medesime modalità.***

### **Emendamento 40**

#### **Proposta di regolamento** **Allegato – articolo I.7 – paragrafo 4**

#### *Testo della Commissione*

Il Comitato scientifico ha i compiti seguenti:

- esprimere un parere sulla pertinenza e l'avanzamento delle attività di RST&D annuali e raccomandare le modifiche necessarie;***
- esprimere un parere sulle priorità scientifiche che devono orientare il piano***

#### *Emendamento*

Il Comitato scientifico ha i compiti seguenti:

- a) definire le priorità scientifiche per le proposte relative ai piani di attività di ricerca annuali e pluriennali;***
- b) esprimere un parere sulle realizzazioni scientifiche di cui al rapporto annuale di***

**pluriennale di attività di RST&D;**  
– esprimere un parere *al Consiglio di direzione sulle realizzazioni scientifiche descritte nel rapporto di attività annuale;*

**attività;**  
c) esprimere un parere *sulla composizione dei comitati di valutazione.*

*Motivazione*

*Il ruolo del comitato scientifico dovrebbe essere potenziato nel definire le priorità di ricerca, al fine di impedire che considerazioni commerciali a breve termine svolgano un ruolo troppo importante nelle priorità di ricerca, determinando, in ultima analisi, una situazione in cui l'Unione europea verrebbe confinata in tecnologie meno sostenibili a lungo termine.*

**Emendamento 41**

**Allegato – Articolo I.8 – Paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

**1. Il contributo comunitario totale all'impresa comune FCH, a copertura dei costi amministrativi e dei costi operativi delle attività di ricerca, non supera 470 milioni di euro, provenienti dal Settimo programma quadro. I costi amministrativi sono stimati a non più di 20 milioni di euro.**

*Emendamento*

**1. L'Impresa comune FCH è finanziata dai suoi membri mediante contributi finanziari rateali e contributi in natura delle persone giuridiche che partecipano alle attività. I costi correnti dell'impresa comune FCH devono essere sostenuti, in contanti, in misura uguale dalla Comunità e dal Gruppo industriale fin dall'inizio. Dopo esser divenuto membro dell'Impresa comune FCH, il Gruppo scientifico contribuisce in misura di 1/20 ai costi correnti e il contributo della Commissione a tali costi viene ridotto in misura corrispondente. Il contributo complessivo della Comunità ai costi correnti dell'Impresa comune FCH non supera i 20 milioni di EUR. Gli eventuali residui inutilizzati dei contributi comunitari sono messi a disposizione delle attività dell'Impresa comune FCH.**

*Motivazione*

**Emendamento 42**  
**Pia Elda Locatelli**

**Proposta di regolamento**  
**Allegato – articolo I.8 – paragrafo 7 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

7. Il settore privato, e in particolare i membri del Gruppo industriale, contribuisce in natura ai costi operativi dei progetti. I contributi in natura devono essere almeno equivalenti al finanziamento pubblico. Il livello totale dei contributi in natura, calcolati su una base annuale, è valutato una volta all'anno. La prima valutazione è iniziata alla fine del secondo esercizio finanziario che segue l'avvio dell'impresa comune. Successivamente, la valutazione è effettuata da un'entità indipendente per ciascun esercizio finanziario. I risultati della valutazione sono presentati alla Commissione nei 4 mesi che seguono la fine di ciascun esercizio finanziario.

*Emendamento*

Il settore privato, e in particolare i membri del Gruppo industriale, contribuisce in natura ai costi operativi dei progetti. I contributi in natura devono essere almeno equivalenti al finanziamento pubblico. ***Nel caso in cui il Centro comune di ricerca della Commissione partecipi ai progetti, il suo contributo in natura non verrà considerato parte del contributo comunitario.*** Il livello totale dei contributi in natura, calcolati su una base annuale, è valutato una volta all'anno. La prima valutazione è iniziata alla fine del secondo esercizio finanziario che segue l'avvio dell'impresa comune. Successivamente, la valutazione è effettuata da un'entità indipendente per ciascun esercizio finanziario. I risultati della valutazione sono presentati alla Commissione nei 4 mesi che seguono la fine di ciascun esercizio finanziario.

*Motivazione*

*Il Centro comune di ricerca potrebbe svolgere un ruolo importante nello sviluppo della ricerca in materia di idrogeno e celle a combustibile. La partecipazione del Centro non dovrebbe diminuire il contributo finanziario previsto da parte della Comunità, né dovrebbe aumentare il corrispettivo in natura da parte dell'industria.*

**Emendamento 43**

**Proposta di regolamento**  
**Allegato – articolo I.9 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

3. I soggetti giuridici che desiderano partecipare ad un progetto costituiscono un consorzio e designano uno dei suoi membri

*Emendamento*

3. I soggetti giuridici che desiderano partecipare ad un progetto costituiscono un consorzio e designano uno dei suoi membri

come coordinatore. ***In linea di massima, il coordinatore è membro del Gruppo industriale o del Gruppo scientifico di ricerca, se costituito. Le eccezioni devono essere approvate dal Consiglio di direzione.***

come coordinatore.

#### *Motivazione*

*Alle imprese attive nelle ITC non dovrebbe essere conferito un vantaggio sleale in materia di concorrenza in termini di accesso agli stanziamenti pubblici e di imposizione della guida dei progetti.*

#### **Emendamento 44 Allegato – Articolo I.9 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### ***Articolo I.9 bis***

##### ***Attuazione delle attività di RST***

- 1. L'impresa comune FCH sostiene le attività di RST, selezionate a seguito di inviti aperti e competitivi a presentare proposte, di una valutazione indipendente e della conclusione, per ciascun progetto, di una convenzione di sovvenzione e di un accordo consortile.***
- 2. In casi eccezionali, l'impresa comune FCH può pubblicare gare d'appalto, se ciò è ritenuto necessario per perseguire in modo efficace gli obiettivi della ricerca.***
- 3. L'impresa comune FCH stabilisce le procedure e i meccanismi per l'attuazione, la supervisione e il controllo delle convenzioni di sovvenzione stipulate.***
- 4. La convenzione di sovvenzione:***
  - stabilisce opportune modalità per l'attuazione delle attività di RST;***
  - stabilisce le opportune modalità finanziarie e regole concernenti i diritti di proprietà intellettuale di cui all'articolo 17 del presente regolamento;***
  - disciplina i rapporti tra il consorzio del***

*progetto e l'impresa comune FCH.*

*5. L'accordo consortile è concluso dai partecipanti al progetto prima della conclusione della convenzione di sovvenzione. Esso deve:*

*– stabilire le modalità adeguate per l'attuazione della convenzione di sovvenzione;*

*– disciplinare i rapporti tra i partecipanti ad un progetto, in particolare le disposizioni sui diritti di proprietà intellettuale.*

#### *Motivazione*

*Uno dei compiti più importanti dell'Impresa comune è quello di implementare le sue attività di R&S e di applicazione. Appare pertanto opportuno un articolo specifico contenente le disposizioni che disciplinino l'implementazione di tali attività.*

#### **Emendamento 45**

##### **Allegato – Articolo I.10**

###### *Testo della Commissione*

###### ***Ammissibilità al finanziamento***

***1. Il contributo della Comunità all'impresa comune FCH è utilizzato per finanziare le attività di RST&D a seguito di inviti a presentare proposte concorrenziali.***

***2. In casi eccezionali, l'impresa comune FCH può pubblicare gare d'appalto, se***

###### *Emendamento*

###### ***Finanziamento delle attività***

***1. Inoltre, sono ammessi al finanziamento i seguenti soggetti:***

***(a) i soggetti giuridici aventi sede in uno Stato membro o in un paese associato;***

***(b) le organizzazioni internazionali dotate di personalità giuridica a norma del diritto pubblico internazionale, nonché le agenzie specializzate istituite da queste organizzazioni;***

***(c) i soggetti giuridici di paesi terzi, a condizione che il Consiglio di direzione ritenga che la loro partecipazione presenti un interesse particolare per il progetto.***

***2. Per essere ammesso al finanziamento comunitario, i costi sostenuti per***

*ciò è ritenuto necessario per perseguire in modo efficace gli obiettivi della ricerca.*

*3. Sono ammissibili al finanziamento i soggetti giuridici di diritto privato che soddisfanno tutti i seguenti criteri:*

*(a) risiedere in uno Stato membro o avere sede sociale o la sede di attività principale o centrale in uno Stato parte dell'Accordo sullo spazio economico europeo o in un paese associato o candidato;*

*(b) condurre pertinenti attività di RST&D, industrializzazione o sviluppo delle applicazioni relative alle celle a combustibile e/o l'idrogeno, e/o piani concreti che prevedono l'avvio di tali attività in un futuro prossimo, sul territorio dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.*

*4. Inoltre, sono ammissibili al finanziamento:*

*(a) gli organismi pubblici senza scopo di lucro con sede in uno Stato membro, un paese associato, un paese candidato o un paese del SEE, compresi gli istituti d'istruzione secondaria e superiore;*

*(b) le organizzazioni internazionali dotate di personalità giuridica a norma del diritto pubblico internazionale, nonché le agenzie specializzate istituite da queste organizzazioni intergovernative;*

*(c) i soggetti giuridici di paesi terzi, a condizione che il Consiglio di direzione ritenga che la loro partecipazione presenti un interesse particolare per il progetto.*

*l'implementazione delle attività di RST sono al netto dell'IVA.*

*3. I limiti superiori del contributo finanziario comunitario ai progetti è allineato a quelli stabiliti dalle norme di partecipazione al Settimo Programma quadro. Se, per ottemperare ai principi di corrispondenza di cui all'articolo I.8, si rende necessario abbassare il livello del finanziamento, la riduzione viene attuata in modo equo e proporzionale ai limiti superiori di finanziamento previsti nelle norme di partecipazione al Settimo Programma quadro per tutte le categorie di partecipanti a un dato progetto.*

## Motivazione

*Il presente emendamento mira ad allineare il testo a quello delle altre ITC per avere un approccio orizzontale coerente. Legato all'emendamento relativo all'articolo 7.*

### Emendamento 46

#### Proposta di regolamento – Atto modificativo Allegato – Articolo I.11 – paragrafo 1

##### *Testo della Commissione*

1. Il regolamento finanziario dell'impresa comune FCH è **basato sui principi del regolamento n. 1605/2002. Esso può discostarsi dal regolamento finanziario n. 1605/2002 ove ciò sia richiesto dalle esigenze operative specifiche dell'impresa comune FCH e previo accordo della Commissione.**

##### *Emendamento*

1. **Le norme finanziarie** dell'impresa comune FCH **non possono discostarsi dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002, a meno che ciò non sia necessario per le sue esigenze operative specifiche. Per l'adozione di qualsiasi deroga al regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 è richiesto il previo consenso della Commissione. L'autorità di bilancio è informata di tali deroghe.**

## Motivazione

*Cfr. emendamento al considerando 16.*

### Emendamento 47

#### Proposta di regolamento Allegato – Articolo I.14 – paragrafo 5

##### *Testo della Commissione*

5. Nei due mesi che seguono la fine di ciascun esercizio finanziario, i conti provvisori dell'impresa comune sono presentati alla Commissione e alla Corte dei conti delle Comunità europee ("la Corte dei conti"). Entro il 15 giugno successivo alla fine di ciascun esercizio finanziario, la Corte dei conti formula osservazioni in merito ai conti provvisori dell'impresa comune. I conti annuali dell'esercizio finanziario sono inviati l'anno successivo al contabile della Commissione, rispettando le scadenze stabilite dal regolamento finanziario quadro, in modo che il

##### *Emendamento*

5. Nei due mesi che seguono la fine di ciascun esercizio finanziario, i conti provvisori dell'impresa comune sono presentati alla Commissione e alla Corte dei conti delle Comunità europee ("la Corte dei conti"). Entro il 15 giugno successivo alla fine di ciascun esercizio finanziario, la Corte dei conti formula osservazioni in merito ai conti provvisori dell'impresa comune. I conti annuali dell'esercizio finanziario sono inviati l'anno successivo al contabile della Commissione, rispettando le scadenze stabilite dal regolamento finanziario quadro, in modo che il

contabile della Commissione possa consolidarli nei conti annuali della CE. I conti annuali dell'impresa comune devono essere preparati e verificati conformemente alle regole di contabilità comunitarie adottate dal contabile della Commissione.

contabile della Commissione possa consolidarli nei conti annuali della CE. ***I conti annuali e il bilancio dell'anno precedente sono presentati all'autorità di bilancio.*** I conti annuali dell'impresa comune devono essere preparati e verificati conformemente alle regole di contabilità comunitarie adottate dal contabile della Commissione.

*Motivazione*

*I conti e i bilanci devono essere trasmessi ai due rami dell'autorità di bilancio per conoscenza.*

**Emendamento 48**

**Proposta di regolamento**

**Allegato – Articolo I.14 – paragrafo 6**

*Testo della Commissione*

6. Il discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune FCH viene dato dal Parlamento europeo, **su** raccomandazione del Consiglio, conformemente a una procedura prevista dal **regolamento finanziario** dell'impresa comune FCH.

*Emendamento*

6. Il discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune FCH viene dato dal Parlamento europeo, **che tiene conto di una** raccomandazione del Consiglio, conformemente a una procedura **che sarà** prevista **dalle norme finanziarie** dell'impresa comune FCH.

*Motivazione*

*Cfr. emendamento al considerando 15.*

**Emendamento 49**

**Proposta di regolamento**

**Allegato – Articolo I.16 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Il numero dei dipendenti è determinato dalla tabella dell'organico stabilita nel bilancio annuale.

*Emendamento*

1. Il numero dei dipendenti è determinato dalla tabella dell'organico stabilita nel bilancio annuale, **che viene trasmessa dalla Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio unitamente al**

**progetto preliminare di bilancio  
dell'Unione europea.**

*Motivazione*

*Come nel caso delle imprese comuni già esistenti, l'organigramma dell'impresa comune FCH va pubblicato dalla Commissione insieme al progetto preliminare di bilancio.*

**Emendamento 50**

**Allegato – Articolo I.16 – Paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2. I membri del personale dell'impresa comune FCH sono agenti temporanei e agenti contrattuali e beneficiano di contratti a tempo determinato rinnovabili due volte per un periodo totale massimo di sette anni.***

**soppresso**

*Motivazione*

*Il presente emendamento mira ad allineare il testo con la posizione del Parlamento relativa alle altre ITC per avere un approccio orizzontale coerente.*

**Emendamento 51**

**Allegato – Articolo I.19**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Articolo I.19***

**soppresso**

***1. L'impresa comune FCH sostiene le attività di ricerca, selezionate a seguito di inviti a presentare proposte competitivi, di una valutazione indipendente e della conclusione, per ciascun progetto, di una convenzione di sovvenzione e un accordo consortile.***

***2. L'impresa comune FCH stabilisce le procedure e i meccanismi per l'attuazione, la supervisione e il controllo delle convenzioni di sovvenzione concordate.***

***3. La convenzione di sovvenzione:***

***– stabilisce le adeguate modalità per***

***L'attuazione delle attività di RST&D;***

*– stabilisce le modalità finanziarie adeguate e le regole concernenti i diritti di proprietà intellettuale sulla base dei principi di cui all'articolo I.24;*

*– disciplina i rapporti tra il consorzio del progetto e l'impresa comune FCH.*

***4. L'accordo consortile:***

*– è concluso dai partecipanti al progetto prima della conclusione della convenzione di sovvenzione;*

*– stabilisce le modalità adeguate per l'attuazione della convenzione di sovvenzione;*

*– disciplina i rapporti tra i partecipanti ad un progetto, in particolare le disposizioni sui diritti di proprietà intellettuale.*

*Motivazione*

*Il testo di questo articolo figura già in altri articoli e può pertanto essere soppresso.*

## MOTIVAZIONE

L'idrogeno è l'elemento più leggero e più abbondante esistente nell'universo. Le celle a idrogeno sono già state utilizzate con successo dai nostri astronauti negli ultimi 50 anni. Con la presente proposta, l'idrogeno fa rientro sulla terra per divenire uno dei più importanti pilastri della strategia europea per la lotta contro i mutamenti climatici e per l'attuazione della Terza rivoluzione industriale.

L'energia e i mutamenti climatici sono per l'UE temi assolutamente prioritari. Gli obiettivi quanto mai ambiziosi fissati lo scorso anno dal Consiglio europeo hanno trovato opportuna attuazione nelle recenti proposte della Commissione. È comunque importante notare che l'"economia dell'idrogeno" ha la sua principale fonte di ispirazione nella visione esposta dall'allora Presidente della Commissione europea nel discorso da lui tenuto nel 2003 in occasione di una conferenza: *“Cerchiamo di essere chiari su ciò che rende il programma europeo sull'idrogeno veramente lungimirante. Il nostro scopo dichiarato è di passare gradualmente a una 'economia dell'idrogeno' pienamente integrata e basata su fonti energetiche rinnovabili per la metà di questo secolo”*<sup>1</sup>.

In linea con questa visione lungimirante, il Parlamento ha approvato lo scorso maggio una Dichiarazione scritta<sup>2</sup> in cui raccomandava di “mettere a punto entro il 2025 in tutti i paesi membri dell'UE un'infrastruttura a idrogeno decentralizzata, dal basso verso l'alto” quale pilastro della Terza rivoluzione industriale.

La Piattaforma tecnologica “Idrogeno e celle a combustibile” ha permesso di coordinare gli sforzi europei verso un'economia dell'idrogeno pienamente integrata, grazie allo sviluppo di un'Agenda di ricerca strategica (di cui occorrerà tenere debito conto al momento di predisporre il Piano strategico europeo per le tecnologie energetiche<sup>3</sup>). La Piattaforma tecnologica ha anche sviluppato un piano d'attuazione mirante a conferire alle tecnologie dell'idrogeno e delle celle a combustibile un ruolo di primo piano nell'ambito del nuovo modello energetico europeo. Essa delinea quattro azioni di innovazione e di sviluppo: trasporto di idrogeno, produzione sostenibile di idrogeno, celle a combustibile ed *early markets*.<sup>4</sup>

L'idea delle iniziative tecnologiche congiunte (ITC) è stata introdotta nel Settimo programma quadro come nuova formula per la costituzione di partnership di ricerca europea pubblico/privato di lungo periodo nelle aree in cui le dimensioni e l'ambito degli obiettivi è tale che il coordinamento e il supporto attuato attraverso i normali strumenti non è giudicato sufficiente. Sinora sono state istituite quattro ITC, e precisamente nel campo delle medicine

---

<sup>1</sup> “Idrogeno – Il vettore energetico del futuro”. Discorso di Romano Prodi, Presidente della Commissione europea, 16 giugno 2003.

<sup>2</sup> Dichiarazione sull'instaurazione di un'economia verde all'idrogeno e una terza rivoluzione industriale in Europa attraverso il partenariato con le regioni e le città, le PMI e le organizzazioni della società civile interessate, Parlamento europeo, 16/2007.

<sup>3</sup> Un Piano strategico europeo per le tecnologie energetiche (Piano SET) – Verso un futuro a bassa emissione di carbonio - COM(2007)723.

<sup>4</sup> [https://www.hfpeurope.org/uploads/2097/HFP\\_IP06\\_FINAL\\_20APR2007.pdf](https://www.hfpeurope.org/uploads/2097/HFP_IP06_FINAL_20APR2007.pdf)

innovative, dei sistemi incorporati, dell'aeronautica e della nanoelettronica.

Con la presente proposta verrà istituita una quinta ITC nel campo delle celle a combustibile e dell'idrogeno. La scelta del settore è logica. Dinanzi a sfide quali la sicurezza energetica, l'attenuazione dei cambiamenti climatici e lo sviluppo sostenibile, l'UE deve dare impulso allo sviluppo e all'implementazione di tecnologie energetiche più pulite ed efficienti, in termini di conversione, trasporto ed impiego. Le tecnologie delle celle a combustibile e dell'idrogeno sono potenzialmente in grado di dare un contributo significativo al raggiungimento di questi obiettivi. Le celle a combustibile sono convertitori d'energia, molto silenziosi ed estremamente efficaci, in grado di trasformare il combustibile e l'ossigeno direttamente in elettricità, calore ed acqua grazie ad un processo elettrochimico. Potendo funzionare con differenti combustibili, le celle possono creare una diversificazione rispetto al mix energetico utilizzato per i trasporti (che attualmente dipende al 98% dal petrolio), agevolare l'integrazione dell'energia rinnovabile nel mercato dell'elettricità e, in combinazione con l'idrogeno, permettere una conversione di energia sostanzialmente pulita.

Oltre ai vantaggi ambientali, vi sono anche interessanti prospettive economiche. Le celle a combustibile possono influire notevolmente sulla competitività economica, giacché possono essere impiegate in un'estesa gamma di applicazioni che dipendono dal consumo di energia, dalle apparecchiature elettroniche portatili (telefoni cellulari o mp3) alle vetture ad idrogeno. Inoltre, trattandosi di tecnologie altamente innovative, i primi operatori arrivati sul mercato possono realizzare importanti margini commerciali su scala globale.

Tuttavia è poco probabile che queste tecnologie saranno disponibili sul mercato nei tempi rapidi auspicati. Ciò è dovuto a comuni disfunzioni di mercato legate allo sviluppo e all'adozione di nuove tecnologie, quali gli *spillover* di conoscenza e di innovazione, le esternalità di rete e l'incompletezza dell'informazione. Tali problemi sono ulteriormente esacerbati dai tempi lunghi necessari per l'immissione sul mercato e dall'alto grado di coordinamento richiesto dal settore. L'attuale assenza di una strategia pubblica di R&S integrata e a lungo termine tende a scoraggiare l'industria europea dall'impegnare una quota maggiore delle proprie risorse. Ciò fa sì che negli USA il livello degli investimenti privati di R&S in questo campo sia ca. otto volte maggiore rispetto all'Europa. La conseguenza è che l'UE accusa un ritardo di cinque anni rispetto al Giappone e all'America settentrionale nel campo della dimostrazione di veicoli forniti di celle a combustibile.

Non si può dunque che salutare con favore il varo di una ITC in questo campo. Unendo le forze di tutte le parti interessate ed offrendo un impegno a lungo termine, l'ITC garantirà attività di ricerca e sviluppo condotte in modo più efficiente e senza frammentazioni, dando impulso agli sforzi dell'industria e ponendo l'accento sulle applicazioni più promettenti di questo mercato innovativo. Si potrà in tal modo accelerare la transizione verso una economia energetica sostenibile, assicurare che l'Europa assuma un ruolo guida nella diffusione globale delle tecnologie, rafforzare notevolmente la competitività europea (e di molte PMI) e, a più lungo termine, concentrarsi sulle componenti centrali della strategia europea per l'energia.

La relatrice riconosce la capitale importanza di questa ITC che è un primo passo verso l'adozione di una strategia energetica europea più ambiziosa in cui idrogeno e celle a combustibile assurgeranno al rango di tecnologie "abilitanti" (*enabling technologies*) capaci di dare un contributo determinante alle politiche in materia di energia, di trasporti, di

ambiente e di crescita sostenibile in tutta Europa. La creazione del Gruppo industriale dimostra in modo inequivocabile l'impegno dell'industria europea in tale direzione. Tuttavia, la dimensione degli sforzi finanziari necessari per conseguire gli obiettivi delle ITC (stimati dalla Piattaforma tecnologica a € 7,4 miliardi nei prossimi otto anni)<sup>1</sup> non trova riscontro nelle attuali proposte di budget pubblico, che prevedono una cifra di appena € 470 milioni. Se vogliamo essere pari alle nostre ambizioni dobbiamo essere pronti a considerare la possibilità di cogliere l'occasione offerta dalla revisione intermedia del PQ7 per riesaminare seriamente l'impegno finanziario dell'Europa alla luce del successo dell'ITC nonché dell'impatto e delle prospettive generali delle tecnologie dell'idrogeno e delle celle a combustibile per l'Europa.

È necessario inoltre considerare che, per assicurare la transizione verso il nuovo e ambizioso modello energetico che l'Europa propone al mondo in quanto strumento per combattere efficacemente i mutamenti climatici, la tecnologia dell'idrogeno deve fare un vero e proprio balzo in avanti, e tale risultato può essere raggiunto solo se vi sarà un migliore coordinamento con tutti gli altri programmi nazionali per l'idrogeno e le celle a combustibile, con le principali Piattaforme tecnologiche innovative di punta e con gli sforzi compiuti dal Centro comune di ricerca in questo settore.

Occorrerebbe poi in via prioritaria affrontare la questione degli attuali ostacoli normativi per instaurare un quadro regolamentare chiaro capace di creare le condizioni richieste per gli investimenti del settore privato. In tal senso non si può che accogliere con favore il fatto che la Commissione propone anche di definire gli standard tecnici e di sicurezza per i veicoli all'idrogeno e i relativi impianti di rifornimento, un'iniziativa funzionale all'adozione precoce (*early adoption*) delle tecnologie.

Non bisogna infine trascurare l'importanza della leva finanziaria nei mercati di *early adoption* per agevolare l'immissione sul mercato di sistemi energetici e veicoli che sfruttano la tecnologia dell'idrogeno. Ciò può essere ottenuto mediante incentivi comparabili a quelli concessi per le energie rinnovabili e ottimizzando l'uso delle risorse della Banca europea per gli investimenti e dei fondi disponibili a livello regionale e nazionale.

Proponiamo infine alcuni emendamenti per qualificare ulteriormente la proposta:

1. Occorre porre un' enfasi maggiore sul potenziale innovativo delle PMI e richiamare l'attenzione sugli ostacoli specifici che esse incontrano, ad esempio il limitato accesso alle strutture di ricerca. Il ruolo delle PMI e la loro particolare situazione vengono pertanto esplicitamente menzionati fra gli obiettivi e i compiti istituzionali dell'Impresa comune.
2. Occorre prestare attenzione all'importanza della ricerca in grado di aprire una "breccia tecnologica". Come menzionato nel Piano di attuazione, la ricerca deve, soprattutto nelle prime fasi, costituire un importante componente delle attività della ITC, essendo tuttora necessario realizzare importanti progressi in questo settore. Il fabbisogno per le attività di R&S è stato stimato a circa un terzo delle risorse programmate. In tale ambito è anche molto importante coinvolgere pienamente la comunità di ricerca (compreso il Centro comune di ricerca) nelle attività dell'ITC ed evitare di frapporre troppi (ed inutili) ostacoli al loro costituirsi in Gruppo scientifico di ricerca e alla loro partecipazione all'Impresa

---

<sup>1</sup> [https://www.hfpeurope.org/uploads/2097/HFP\\_IP06\\_FINAL\\_20APR2007.pdf](https://www.hfpeurope.org/uploads/2097/HFP_IP06_FINAL_20APR2007.pdf)

comune. Pertanto il loro contributo ai costi di funzionamento dovrebbe essere fissato in misura ragionevole.

3. Andrebbe poi sottolineato il carattere di partnership dell'Impresa comune. L'idea della partnership pubblico-privato è che la Comunità e l'industria partecipino e contribuiscano al progetto su un piede di parità. Pertanto i contributi in natura dell'industria devono formare oggetto di una valutazione indipendente per assicurarsi che essi corrispondano effettivamente almeno al contributo finanziario della Comunità. Il proposto "diritto di veto" spettante alla Comunità su tutte le decisioni adottate dal Consiglio di direzione in merito alla valutazione dei contributi in natura va pertanto mantenuto.
4. Per ridurre al minimo gli inutili adempimenti burocratici e i costi amministrativi, occorre sfruttare appieno il lavoro svolto dalla Piattaforma tecnologica, dai comitati e dalle altre strutture esistenti. Ad esempio, gli Stati membri potrebbero affidare i compiti del previsto Gruppo ad alto livello degli Stati membri alle stesse persone che siedono già nei comitati di programma preposti al controllo dell'esecuzione del PQ7. Inoltre, la percentuale stimata dei costi amministrativi (ca. il 5% dei costi complessivi), appare alquanto elevata. Laddove possibile, i fondi inutilizzati per tali costi dovrebbe essere destinati ai costi operativi.
5. Occorrerebbe poi chiarire lo status giuridico dell'Impresa comune, soprattutto ai fini della sua responsabilità e rendicontabilità nei confronti del Parlamento europeo, che è uno dei rami dell'autorità finanziaria.
6. Il testo è stato allineato a quello delle altre ITC per avere un approccio orizzontale coerente. A tal fine sono stati proposti emendamenti per trasporre parti del testo giuridico nell'Allegato nonché per ridurre le inutili duplicazioni di testo e le incoerenze giuridiche.

29.2.2008

## **PARERE DELLA COMMISSIONE PER I BILANCI**

destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce l'impresa comune "Celle a combustibile e idrogeno"  
(COM(2007)0571 – C6-0446/2007 – 2007/0211(CNS))

Relatrice per parere: Jutta Haug

Traduzione esterna

### **BREVE MOTIVAZIONE**

#### **La proposta della Commissione**

Le iniziative tecnologiche congiunte (ITC) sono state introdotte nel Settimo programma quadro come una nuova formula per la costituzione di partnership pubblico/privato nel settore della ricerca a livello europeo. Le ITC sono essenzialmente la risultante del lavoro delle piattaforme tecnologiche europee (PTE). In un numero limitato di casi le PTE hanno raggiunto ambizioni e proporzioni tali da richiedere la mobilitazione di importanti investimenti pubblici e privati come pure considerevoli risorse di ricerca per dare attuazione a elementi importanti delle loro agende strategiche di ricerca. Le ITC possono rappresentare un mezzo efficace per rispondere alle esigenze di questo piccolo numero di PTE.

Il programma specifico "Cooperazione"<sup>1</sup> individua sei settori in cui una ITC potrebbe assumere particolare importanza: idrogeno e celle a combustibile, aeronautica e trasporti aerei, farmaci innovativi, sistemi di calcolo integrati, nanoelettronica e GMES (monitoraggio globale dell'ambiente e sicurezza).

L'impresa comune "Celle a combustibile e idrogeno", che deriva dalla Piattaforma tecnologica sull'idrogeno e le celle a combustibile, contribuisce all'attuazione del piano d'azione a favore delle tecnologie ambientali (EPAT), come previsto nella comunicazione COM(2004) 38 della Commissione, che includeva questa piattaforma tecnologica fra le azioni prioritarie dell'EPAT.

---

<sup>1</sup> GU L 400 del 30.12.2006, pagg. 66-241.

Le celle a combustibile sono convertitori d'energia, molto silenziosi ed estremamente efficaci, che permettono di ridurre sensibilmente la produzione di gas a effetto serra e di sostanze inquinanti. Permettono una maggiore flessibilità del mix energetico, in quanto possono funzionare sulla base dell'idrogeno e di altri combustibili, quali il gas naturale, l'etanolo e il metanolo.

L'introduzione dell'idrogeno quale vettore energetico flessibile può contribuire a garantire la sicurezza energetica e a stabilizzare i prezzi dell'energia, giacché può essere prodotto da qualsiasi fonte d'energia primaria e, di conseguenza, può differenziare il mix dei combustibili per i trasporti, che attualmente dipende al 98% dal petrolio. L'idrogeno può alimentare celle a combustibile o essere bruciato per produrre calore o azionare turbine o motori a combustione interna per il trasporto e la produzione di energia elettrica. L'idrogeno può anche servire per accumulare energia. Ad esempio, se la produzione di energia elettrica da fonti d'energia rinnovabili è superiore alla domanda, l'energia in eccesso può servire a produrre idrogeno per elettrolisi, il che facilita l'integrazione dell'energia da fonti rinnovabili nel mercato dell'energia.

La proposta in esame concerne l'istituzione dell'impresa comune FCH a norma dell'articolo 171 del trattato. Questa impresa comune dovrebbe essere considerata come un organismo comunitario ed essere istituita per un periodo che termina il 31 dicembre 2017. Essa avrà sede a Bruxelles (Belgio).

### **Incidenze finanziarie**

Secondo la valutazione di bilancio la spesa comunitaria massima dovrebbe essere di 470 milioni di EUR nel periodo iniziale dell'impresa comune FCH (fino al 2017), da impegnare entro il 31 dicembre 2013, data in cui termina il bilancio del 7° PQ. Un ammontare iniziale di complessivi EUR 30 milioni sarà impegnato nel 2008; di questi EUR 28,1 milioni saranno spese operative e EUR 1,9 milioni spese amministrative.

Le attività di ricerca sono finanziate congiuntamente dalla Comunità, dal Gruppo industriale e dalle università, centri pubblici di ricerca, ecc. partecipanti; il contributo della Comunità europea è versato in contanti mentre il contributo dei partecipanti è apportato in natura, nell'ambito dei progetti.

I costi di funzionamento dell'impresa comune FCH devono essere sostenuti in misura uguale (50/50) dalla Comunità e dal Gruppo industriale, fin dalla sua costituzione. Se viene costituito il Gruppo scientifico di ricerca e presenta richiesta di adesione all'impresa comune FCH, esso disporrà di un seggio nel comitato direttivo e dovrà quindi versare un contributo pari a 1/12 dei costi amministrativi.

Il contributo della Comunità proverrà dalle seguenti linee di bilancio del programma specifico "Cooperazione" del 7° PQ: Energia; Nanoscienze, nanotecnologie, materiali e nuove tecnologie di produzione; Trasporti (aeronautica compresa); Ambiente (cambiamenti climatici inclusi) per la DG RTD; Trasporti per la DG TREN. Ovviamente, gli stanziamenti operativi dell'impresa comune FCH dovranno essere mantenuti in voci distinte corrispondenti agli

articoli del bilancio del PQ7; diversamente dalle precedenti proposte COM relative alla costituzione di imprese comuni, la proposta di IC FCH non prevede di creare una linea separata di bilancio per le spese "operative" dell'impresa comune. Viene menzionata unicamente una linea distinta per le spese amministrative (08 01 04 20).

La proposta COM prevede il seguente profilo di spesa:

			<i>mio EUR (al terzo decimale)</i>						
	Sezione		2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
<b>Spese operative</b>									
Stanziamen D'impegno (SI)	8.1	a	28.100	70.300	90.100	106.800	73.800	80.900	450.000
Stanziamen di pagamento (SP)		b	28.100	70.300	90.100	106.800	73.800	80.900	450.000
<b>Spese amministrative incluse nell'importo di riferimento</b>									
Assistenza tecnica e amministrativa - ATA (SND) Costi di personale + 50%	8.2.4	c	1.900	2.700	3.400	4.190	3.705	4.105	20.000
<b>TOTALE IMPORTO DI RIFERIMENTO</b>									
<b>Stanziamen di impegno</b>		a+c	<b>30.000</b>	<b>73.000</b>	<b>93.500</b>	<b>110.990</b>	<b>77.505</b>	<b>85.005</b>	<b>470.000</b>
<b>Stanziamen di pagamento</b>		b+c	<b>30.000</b>	<b>73.000</b>	<b>93.500</b>	<b>110.990</b>	<b>77.505</b>	<b>85.005</b>	<b>470.000</b>

## Valutazione

Gli emendamenti della relatrice per parere si ricollegano essenzialmente a due preoccupazioni:

1) L'impresa comune è istituita per un periodo iniziale che termina il 31 dicembre 2017 (e che può anche essere prolungato), mentre il quadro finanziario pluriennale copre solo il periodo fino al 2013. Ciò significa che ogni richiesta della Commissione volta a finanziare l'IC FCH oltre il 2013 dovrà essere oggetto di una nuova valutazione in sede di negoziati per il nuovo quadro finanziario.

Quanto al periodo attuale, la proposta – pur rientrando nell'ambito della rubrica 1a, caratterizzata da margini sempre più ridotti – è compatibile con il quadro finanziario pluriennale per il semplice motivo che il contributo UE richiesto è attinto dal Settimo programma quadro e, in quanto tale, è già stato inserito nella programmazione finanziaria della Commissione.

La relatrice desidera peraltro rilevare che non possono essere assunti impegni finanziari per il periodo posteriore all'attuale QFP (emendamenti 1, 2, 6 e 10).

2) Per analogia con i negoziati sull'Impresa comune ITER degli inizi 2007 – che hanno portato alle conclusioni del trilogico del 7 marzo 2007 – la IC FCH va considerata un'agenzia ai sensi dell'articolo 185 del RF ed il suo finanziamento è pertanto soggetto all'accordo

dell'autorità di bilancio (emendamenti 3-5, 7-9 e 11-16).

## EMENDAMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

### Emendamento 1

#### Progetto di risoluzione legislativa Paragrafo 1 bis (nuovo)

*Progetto di risoluzione legislativa*

*Emendamento*

***1 bis. ritiene che l'importo di riferimento indicato nella proposta legislativa debba essere compatibile con il massimale della rubrica 1a dell'attuale Quadro finanziario pluriennale (QFP) 2007-2013 nonché con le disposizioni del punto 47 dell'Accordo interistituzionale (AII) del 17 maggio 2006; osserva che qualsiasi finanziamento al di là del 2013 deve essere valutato nel contesto dei negoziati relativi al prossimo quadro finanziario;***

### Emendamento 2

#### Progetto di risoluzione legislativa Paragrafo 1 ter (nuovo)

*Progetto di risoluzione legislativa*

*Emendamento*

***1 ter. sottolinea che il parere emesso dalla commissione per i bilanci non pregiudica l'esito della procedura di cui al punto 47 dell'AII del 17 maggio 2006, che si applica all'istituzione dell'impresa comune "Celle a combustibile e idrogeno";***

### Emendamento 3

#### Proposta di regolamento Visti 1 bis e 1 ter (nuovi)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee<sup>1</sup> (Regolamento finanziario), e in particolare il suo articolo 185,*

*visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria<sup>2</sup> (AII), in particolare il punto 47,*

---

*GU L 248 , del 16.9.2002, p. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1525/2007 (GU L 343, del 27.12.2007, p. 9).*

*<sup>2</sup>GU C 139, del 14.6.2006, p. 1*

*Motivazione*

*In analogia con le conclusioni del trilogò del 7 marzo 2007 sull'impresa comune ITER, anche l'impresa comune FCH va considerata un'agenzia comunitaria ai fini dell'applicazione del punto 47 dell'Accordo interistituzionale. Occorre che le basi giuridiche indicate nel regolamento riflettano tale caratteristica.*

### Emendamento 4

#### Proposta di regolamento Considerando 15

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(15) L'impresa comune FCH deve essere un organismo istituito dalla Comunità, che riceve il discarico per l'esecuzione del bilancio dal Parlamento europeo, **su**

(15) L'impresa comune FCH deve essere un organismo istituito dalle Comunità, che riceve il discarico per l'esecuzione del bilancio dal Parlamento europeo, **che tiene**

raccomandazione del Consiglio. ***Tuttavia, si deve tener conto delle specificità derivanti dalla natura dell'ITC quale partnership pubblico/privato, in particolare dal contributo del settore privato al bilancio.***

***conto di una*** raccomandazione del Consiglio.

#### *Motivazione*

*Per analogia con le conclusioni del trilogio del 7 marzo 2007 sull'impresa comune ITER, il Parlamento europeo dovrebbe avere una responsabilità completa e incondizionata per quanto riguarda il discarico dell'esecuzione del bilancio dell' IC FCH.*

### **Emendamento 5**

#### **Proposta di regolamento Considerando 16**

##### *Testo della Commissione*

***(16) È necessario che l'impresa comune FCH adotti, previa consultazione della Commissione, specifiche disposizioni finanziarie ispirate ai principi del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee. Tali disposizioni devono tenere conto delle esigenze operative specifiche dell'impresa comune che derivano, in particolare, dalla necessità di combinare finanziamento comunitario e finanziamento privato.***

##### *Emendamento*

***(16) Le norme finanziarie applicabili all'impresa comune FCH possono discostarsi dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento finanziario<sup>1</sup>, solo se lo richiedono esigenze operative specifiche, in particolare la necessità di combinare finanziamento comunitario e finanziamento privato. Per l'adozione di qualsiasi deroga al regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 è richiesto il consenso preliminare della Commissione. L'Autorità di bilancio è informata di queste deroghe.***

<sup>1</sup>GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72; rettifica in GU L 2 del 7.1.2003, p. 39.

#### *Motivazione*

*Le deroghe al regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 devono essere limitate allo stretto necessario. L'impresa comune deve dimostrare al di là di ogni dubbio che la deroga è l'unico modo per garantire il suo corretto funzionamento entro i limiti del regolamento istitutivo.*

## Emendamento 6

### Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. Ai fini dell'attuazione dell'iniziativa tecnologica congiunta (in appresso "ITC") nel settore delle celle a combustibile e dell'idrogeno è costituita un'impresa comune ai sensi dell'articolo 171 del trattato (in appresso "impresa comune FCH") per un periodo che termina il 31 dicembre 2017. Questo periodo può essere prorogato mediante revisione del presente regolamento.

#### *Emendamento*

1. Ai fini dell'attuazione dell'iniziativa tecnologica congiunta (in appresso "ITC") nel settore delle celle a combustibile e dell'idrogeno è costituita un'impresa comune ai sensi dell'articolo 171 del trattato (in appresso "impresa comune FCH") per un periodo che termina il 31 dicembre 2017. Questo periodo può essere prorogato mediante revisione del presente regolamento. ***L'impresa comune FCH è un organismo istituito conformemente all'articolo 185 del regolamento finanziario e al punto 47 dell'AlI del 17 maggio 2006..***

#### *Motivazione*

*Vedasi emendamento ai visti*

## Emendamento 7

### Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. ***Il regolamento finanziario dell'impresa comune FCH è basato sui principi del regolamento n. 1605/2002. Esso può discostarsi dal regolamento finanziario n. 1605/2002 ove ciò sia richiesto dalle esigenze operative specifiche dell'impresa comune FCH e previo accordo della Commissione.***

#### *Emendamento*

1. ***Le norme finanziarie applicabili all'impresa comune FCH non debbono discostarsi dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002, salvo che ciò non sia specificamente richiesto per le sue esigenze operative e previo accordo della Commissione. L'autorità di bilancio è informata di tali deroghe.***

#### *Motivazione*

*Cfr. emendamento al considerando 16.*

## Emendamento 8

### Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 4

#### *Testo della Commissione*

4. Il discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune FCH viene dato dal Parlamento europeo, *su* raccomandazione del Consiglio, **conformemente a una procedura stabilita dal regolamento finanziario dell'impresa comune FCH.**

#### *Emendamento*

4. Il discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune FCH viene dato dal Parlamento europeo, **che tiene conto di una** raccomandazione del Consiglio.

#### *Motivazione*

*Cfr. emendamento al considerando 15.*

## Emendamento 9

### Proposta di regolamento Articolo 19

#### *Testo della Commissione*

Un accordo di sede è concluso tra l'impresa comune FCH e il Belgio per quanto riguarda gli uffici, i privilegi e le immunità e gli altri elementi che il Belgio deve fornire all'impresa comune FCH.

#### *Emendamento*

Un accordo di sede è concluso tra l'impresa comune FCH e il Belgio **concernente l'assistenza del paese ospitante** per quanto riguarda gli uffici, i privilegi e le immunità e gli altri elementi che il Belgio deve fornire all'impresa comune FCH.

#### *Motivazione*

*Va detto chiaramente che il paese che ospita un'agenzia o un organismo comunitario analogo deve fornire assistenza finanziaria e qualsiasi altra forma di assistenza necessaria per facilitarne l'istituzione e il funzionamento.*

## Emendamento 10

### Proposta di regolamento Allegato – Articolo I.1 – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

3. L'impresa comune FCH è costituita a decorrere dalla pubblicazione del presente

#### *Emendamento*

3. L'impresa comune FCH è costituita a decorrere dalla pubblicazione del presente

regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea per un periodo iniziale che termina il 31.12.2017.

regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea per un periodo iniziale che termina il 31.12.2017. ***L'impresa comune FCH è un organismo istituito conformemente all'articolo 185 del regolamento finanziario e al punto 47 dell'AlI del 17 maggio 2006..***

*Motivazione*

*Vedasi emendamento ai visti*

## **Emendamento 11**

### **Proposta di regolamento**

**Allegato – Articolo I.5 – Paragrafo 15 – trattino 6**

*Testo della Commissione*

– ***giustifica e*** approva ***qualsiasi divergenza rispetto al regolamento finanziario*** dell'impresa FCH ai sensi dell'articolo 8;

*Emendamento*

– approva ***le norme finanziarie*** dell'impresa comune IMI, ai sensi all'articolo 8, ***previa consultazione della Commissione;***

*Motivazione*

*Cfr. emendamento al considerando 16.*

## **Emendamento 12**

### **Proposta di regolamento**

**Allegato – Articolo I.5 – Paragrafo 15 – trattino 6 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

– ***motiva ogni intenzione di derogare al regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002, approva ogni deroga previo consenso della Commissione e informa l'autorità di bilancio di ogni deroga approvata;***

*Motivazione*

*Cfr. emendamento al considerando 16.*

## Emendamento 13

### Proposta di regolamento – Atto modificativo Allegato – Articolo I.11 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. Il regolamento finanziario dell'impresa comune FCH è **basato sui principi del regolamento n. 1605/2002. Esso può discostarsi dal regolamento finanziario n. 1605/2002 ove ciò sia richiesto dalle esigenze operative specifiche dell'impresa comune FCH e previo accordo della Commissione.**

#### *Emendamento*

1. **Le norme finanziarie** dell'impresa comune FCH **non possono discostarsi dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002, a meno che ciò non sia necessario per le sue esigenze operative specifiche. Per l'adozione di qualsiasi deroga al regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 è richiesto il previo consenso della Commissione. L'autorità di bilancio è informata di tali deroghe.**

#### *Motivazione*

*Cfr. emendamento al considerando 16.*

## Emendamento 14

### Proposta di regolamento Allegato – Articolo I.14 – paragrafo 5

#### *Testo della Commissione*

5. Nei due mesi che seguono la fine di ciascun esercizio finanziario, i conti provvisori dell'impresa comune sono presentati alla Commissione e alla Corte dei conti delle Comunità europee ("la Corte dei conti"). Entro il 15 giugno successivo alla fine di ciascun esercizio finanziario, la Corte dei conti formula osservazioni in merito ai conti provvisori dell'impresa comune. I conti annuali dell'esercizio finanziario sono inviati l'anno successivo al contabile della Commissione, rispettando le scadenze stabilite dal regolamento finanziario quadro, in modo che il contabile della Commissione possa consolidarli nei conti annuali della CE. I conti annuali dell'impresa comune devono essere preparati e verificati conformemente

#### *Emendamento*

5. Nei due mesi che seguono la fine di ciascun esercizio finanziario, i conti provvisori dell'impresa comune sono presentati alla Commissione e alla Corte dei conti delle Comunità europee ("la Corte dei conti"). Entro il 15 giugno successivo alla fine di ciascun esercizio finanziario, la Corte dei conti formula osservazioni in merito ai conti provvisori dell'impresa comune. I conti annuali dell'esercizio finanziario sono inviati l'anno successivo al contabile della Commissione, rispettando le scadenze stabilite dal regolamento finanziario quadro, in modo che il contabile della Commissione possa consolidarli nei conti annuali della CE. **I conti annuali e il bilancio dell'anno precedente sono presentati all'autorità di**

alle regole di contabilità comunitarie adottate dal contabile della Commissione.

**bilancio.** I conti annuali dell'impresa comune devono essere preparati e verificati conformemente alle regole di contabilità comunitarie adottate dal contabile della Commissione.

#### *Motivazione*

*I conti e i bilanci devono essere trasmessi ai due rami dell'autorità di bilancio per conoscenza.*

### **Emendamento 15**

#### **Proposta di regolamento Allegato – Articolo I.14 – paragrafo 6**

##### *Testo della Commissione*

6. Il discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune FCH viene dato dal Parlamento europeo, **su** raccomandazione del Consiglio, conformemente a una procedura prevista dal **regolamento finanziario** dell'impresa comune FCH.

##### *Emendamento*

6. Il discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune FCH viene dato dal Parlamento europeo, **che tiene conto di una** raccomandazione del Consiglio, conformemente a una procedura **che sarà** prevista **dalle norme finanziarie** dell'impresa comune FCH.

#### *Motivazione*

*Cfr. emendamento al considerando 15.*

### **Emendamento 16**

#### **Proposta di regolamento Allegato – Articolo I.16 – paragrafo 1**

##### *Testo della Commissione*

1. Il numero dei dipendenti è determinato dalla tabella dell'organico stabilita nel bilancio annuale.

##### *Emendamento*

1. Il numero dei dipendenti è determinato dalla tabella dell'organico stabilita nel bilancio annuale, **che viene trasmessa dalla Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio unitamente al progetto preliminare di bilancio**

*dell'Unione europea.*

*Motivazione*

*Come nel caso delle imprese comuni già esistenti, l'organigramma dell'impresa comune FCH va pubblicato dalla Commissione insieme al progetto preliminare di bilancio.*

## PROCEDURA

<b>Titolo</b>	Creazione dell'impresa comune Pile a combustibile e idrogeno
<b>Riferimenti</b>	COM(2007)0571 – C6-0446/2007 – 2007/0211(CNS)
<b>Commissione competente per il merito</b>	ITRE
<b>Parere espresso da</b> Annuncio in Aula	BUDG 10.12.2007
<b>Relatore per parere</b> Nomina	Jutta Haug 20.9.2004
<b>Approvazione</b>	28.2.2008
<b>Esito della votazione finale</b>	+: 15 -: 0 0: 0
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Richard James Ashworth, Reimer Böge, Valdis Dombrovskis, Ingeborg Gräßle, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Monica Maria Iacob-Ridzi, Anne E. Jensen, Vladimír Maňka, Jan Mulder, Cătălin-Ioan Nechifor, Theodor Dumitru Stolojan, László Surján, Helga Trüpel, Ralf Walter

## PROCEDURA

<b>Titolo</b>	Creazione dell'impresa comune Pile a combustibile e idrogeno		
<b>Riferimenti</b>	COM(2007)0571 – C6-0446/2007 – 2007/0211(CNS)		
<b>Consultazione del PE</b>	30.11.2007		
<b>Commissione competente per il merito</b> Annuncio in Aula	ITRE 10.12.2007		
<b>Commissione(i) competente(i) per parere</b> Annuncio in Aula	BUDG 10.12.2007	CONT 10.12.2007	ENVI 10.12.2007
<b>Pareri non espressi</b> Decisione	CONT 12.11.2007	ENVI 27.11.2007	
<b>Relatore(i)</b> Nomina	Pia Elda Locatelli 18.12.2007		
<b>Esame in commissione</b>	29.1.2008	6.3.2008	
<b>Approvazione</b>	8.4.2008		
<b>Esito della votazione finale</b>	+: -: 0:	50 0 0	
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Šarūnas Birutis, Jan Březina, Jerzy Buzek, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Dragoș Florin David, Pilar del Castillo Vera, Den Dover, Nicole Fontaine, Adam Gierek, András Gyürk, Fiona Hall, David Hammerstein, Rebecca Harms, Erna Hennicot-Schoepges, Mary Honeyball, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Anne Laperrouze, Pia Elda Locatelli, Eugenijus Maldeikis, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Atanas Papanicolas, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Anni Podimata, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Mechtild Rothe, Paul Rübig, Andres Tarand, Britta Thomsen, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Adina-Ioana Vălean, Alejo Vidal-Quadras		
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Etelka Barsi-Pataky, Ivo Belet, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Robert Goebbels, Satu Hassi, Gunnar Hökmark, Pierre Pribetich, Vittorio Prodi, Esko Seppänen, Peter Skinner, Silvia-Adriana Țicău		
<b>Deposito</b>	10.4.2008		